

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

LA PAROLA DEL PAPA

Importante discorso del Santo Padre

***Il Sommo Pontefice riafferma legittima, necessaria,
insurragibile l'Azione Cattolica***

Nella domenica 19 Aprile u. s. il Santo Padre riceveva in udienza i Dirigenti delle Associazioni Cattoliche di Roma, ai quali rivolgeva il seguente importante discorso:

Egli iniziava il Suo dire affermando di non aver davvero bisogno di dare il benvenuto a quei diletteggianti figli e a quelle diletteggianti figlie che aveva avuto il bene e la gioia di salutare, uno ad uno, una ad una, nella rapida rassegna poco prima passata, in una giornata poi così felicemente scelta, nella domenica cioè del Buon Pastore. E veramente buone pecorelle essi sono, quei Suoi figli: bastava a dimostrarlo la loro presenza, quella presenza alla quale si era aggiunta una esplosione così calda, così eloquente del sentimento dei loro cuori: vere pecorelle che il Buon Pastore dice di conoscere già, compiacendosi a sua volta di essere da esse conosciuto. Tutto ciò diceva la loro presenza; e bene a ragione, giacchè essi erano venuti proprio a cercare il Pastore, il Pastore delle loro anime, che già, oltre che le pecorelle, conosce tutto quello che esse fanno di bene nel Suo ovile, grande come il mondo, nel più intimo di questo Suo ovile, che si trova proprio al centro, in questa loro e Sua Roma episcopale, là ove è il fondamento di tutta l'immensa unità mondiale in Cristo.

Le accoglienze del Buon Pastore

Il Santo Padre infatti conosceva, da lunga mano, quei Suoi carissimi figli e, con essi, conosceva le loro diverse iniziative e opere, le organizzazioni alle quali consacrano la loro attività migliore, non solo lavorandovi, ma anche, da parte di tanti di essi, conducendo, dirigendo, presiedendo per il bene degli altri. Nella compiuta rassegna il Papa aveva rinnovato tante vecchie personali conoscenze: molte altre ne aveva fatte, proprio personali; e di ciò si diceva sommamente lieto. E ancora: sapeva che quei Suoi figli erano venuti a metterlo a parte della loro grande adunata, nella quale essi stessi avevano inteso ed intendevano di dare, una più chiara, più affiatata conoscenza del loro essere, del loro operare, del loro lavoro, mettendo a parte il Padre del loro così fervido proposito di celebrare, chiamando Sua Santità a celebrarla con essi, la loro festa del Papa. Così nella domenica del Buon Pastore essi festeggiavano il loro Pastore: e prima del termine della giornata essi avrebbero ascoltato e sentita la relazione di tutta l'attività svolta e ne avrebbero goduto così con la più legittima soddisfazione del loro cuore come già il Papa stesso aveva gustato gioie pure,

profonde, paterne, leggendo Egli stesso quella relazione. Avrebbero inoltre ascoltato la parola calda, preziosa, ricca di cose e di opere di bene del loro e Suo carissimo presidente.

Che cosa dunque restava al Papa di dire, dopo aver ripetuta tutta la Sua gioia di vedere o di rivedere quei figli e di averli salutati singolarmente?

Veramente Egli si sentiva tentato a passare, senz'altro, a quello che essi erano venuti a chiederGli, e desideravano ricevere, cioè a dare la Sua apostolica benedizione, come meritato coronamento dei loro meriti, come un auspicio e pegno sicuro delle benedizioni divine che accompagneranno il loro futuro lavoro. Ma davvero non poteva sottrarsi al desiderio che la loro presenza Gli aveva suscitato, di aggiungere qualche parola; e Gli pareva di perdere un'occasione d'oro, come si suol dire, se, avendo dinanzi proprio i dirigenti, i rappresentanti così autorizzati, consapevoli e coscienti di ciò che rappresentano, Egli avesse mancata l'occasione buona, ed eccellente in modo particolare per ritornare a dire quello che, del resto, quei Suoi figli desideravano non come novità, ma come conferma del loro operato e a conforto delle loro anime. Intendeva perciò rinnovare quelle supreme direttive che diceva essere le più appropriate, trattandosi di dirigenti; rintracciare cioè le grandi linee che costituiscono le grandi inquadrature di tutta quanta l'Azione Cattolica, quell'Azione Cattolica, là, in quella udienza, così bene rappresentata in un campionario tanto completo e scelto.

Sua Santità pensava dunque che veramente è sempre utile tornare alle verità primitive, tornare alle sorgenti: c'è sempre qualche cosa di fresco, di vitale riandando agli inizi. Gli sembrava, inoltre, che il momento era opportuno, anche perchè aveva potuto vederlo in quella relazione che aveva già pregustata prima di quei fedeli, giacchè in essa aveva letto, con grande consolazione del cuore, il continuo svilupparsi dell'Azione Cattolica, il continuo aumentare, crescere, propagarsi, prosperare di essa, e proprio vicino a Lui. Non aveva perciò veramente parole adeguate per ringraziare la Divina Bontà e quei Suoi diletteggianti figli che a tale bontà così ben corrispondono, facendosi strumento di tanta gloria di Dio. E la Sua gratitudine cresceva poi a dismisura allorchè, dinanzi a quella relazione alla quale aveva accennato, il Suo pensiero, per felice necessità, andava a tante altre relazioni e notizie del genere che Gli vengono da ogni parte del mondo e che Lo informano del continuo crescere, prosperare e svilupparsi dell'Azione Cattolica e non solo, ripeteva, in tutto il Paese d'Italia, ma anche in tutti i Paesi del mondo; e ciò nonostante tanta difficoltà di tempi, tanto perturbamento di cose e di persone. E' proprio veramente un miracolo di vedere come — si può ben dire sotto latitudini e longitudini diverse — gli stessi momenti di forza, gli stessi pensieri, gli stessi studi e le stesse attività si fanno strada e fanno mirabile cammino. Tutto ciò, questa grande radiazione di bene recava grandissima gioia al cuore del Padre e intensa consolazione al Suo spirito; e Lo induceva, dunque, a riandare al punto di partenza, a ripetere cioè le direttive generali intorno all'Azione Cattolica.

Una definizione preziosa

Al punto di partenza sta sempre quella definizione dell'Azione Cattolica che Sua Santità aveva data sin dal principio del Suo pontificato, sin nella Sua prima Enciclica: *l'Azione Cattolica è la partecipazione del laicato all'Apostolato Gerarchico della Chiesa*. Poche parole queste, ma molte cose contengono, molto senso, tutto quello che bisognava e bisogna che vi sia in una definizione la quale, come si sa, per essere tale veramente, deve contenere, possibilmente, tutti gli elementi essenziali, sostanziali della

cosa che si vuol definire. Poche parole ma che vogliono dire il fatto più bello di cui il laicato cattolico è l'oggetto: la chiamata cioè di esso a questa partecipazione dell'Apostolato Gerarchico che costituisce una vera e propria vocazione. Vocazione non nuova, anzi, tanto più bella quanto più antica, antica proprio come il Cristianesimo stesso, come la prima predicazione apostolica, come il primo apostolato; di quello nel senso più vero e più preciso della parola; di quello di più vero e preciso nome.

L'ausilio dell'Apostolato

Basta infatti una cognizione anche superficiale dell'antica letteratura cristiana, delle antiche pagine di letteratura e di storia della Chiesa nascente — e tra queste pagine bisogna collocare le Lettere Apostoliche, gli Atti degli Apostoli, pagine ispirate da Dio stesso, che la Divina Provvidenza ha voluto far giungere sino a noi perchè le leggessimo a continua nostra consolazione, a continuo stimolo ed edificazione — per vedere come proprio così ha cominciato la Chiesa: gli Apostoli si valgono dell'opera del laicato sino allora pagano: ed appena trovano qualche adepto, qualche discepolo, ne fanno strumento della loro attività, lo mettono a parte del loro lavoro, del loro apostolato, dell'opera evangelizzatrice che andavano compiendo. Ed ecco San Paolo raccomandare alle comuni preghiere « quelli e quelle » e particolarmente « quelle »: bravi uomini, brave donne, bravi figliuoli che hanno lavorato » con lui: « *...mecum laboraverunt in Evangelio* ».

Sua Santità sapeva che quei cari figli godono nell'intimo del loro cuore, e con ottima ragione, vedendo che quella loro e Sua Azione Cattolica è così antica, così veneranda, così santa: e che arriva a noi proprio dalle mani stesse degli Apostoli primi, proprio, si può dire, sull'ala della parola divinamente ispirata, sull'onda del sangue dei primi martiri. Magnifica cosa questa chiamata, che voleva dire, allora e adesso, la chiamata del laicato a partecipare alla salvezza delle anime, alla *salvazione*, come direbbe il poeta, all'azione salvatrice del mondo.

Partecipazione del laicato all'Apostolato: è dunque evidente che la Azione Cattolica deve consistere specialmente in due cose, deve avere due momenti e non necessariamente successivi, due momenti ideali, morali. Per partecipare ad un apostolato come questo, divinamente istituito, che esce proprio dalle mani e dal Cuore di Gesù Cristo, Redentore e Re, bisogna, prima di tutto, *formare* gli apostoli, i coapostoli: come Gesù stesso formò i suoi primi coapostoli, i partecipanti alla sua divina missione.

Rigoglio di vita divina

Opera di formazione, anzitutto: formazione d'intelletto, di volontà, di idee, di sentimenti, di iniziative operose, di verità e di santità. Vuol dire quindi anzitutto che l'attività cattolica incessante deve avere per premessa la santificazione individuale di ciascuno: che abbondi cioè e sovrabbondi quella vita soprannaturale che il Buon Pastore è venuto a portare a salvezza del mondo e che Egli desiderava: « *... ut vitam habeant et abundantius habeant* ». Ora è evidente che nessuno può dare agli altri questa vita se egli per primo non la possiede: resta sempre la verità dell'antico proverbio che « *nemo dat quod non habet* »: nessuno potrà dare nè lumi alle menti nè parole o stimoli alle volontà, nè potrà diffondere l'amore alla virtù, se da parte sua non avrà formata una vita ben fondata sulla vita stessa del Signore.

E dopo il primo elemento, la formazione, ecco seguire il secondo: la distribuzione di tale vita, l'azione di apostolato, che vuole e deve dire la pratica, in tutta la sua estensione e secondo tutte le possibilità, del primo apostolato, quello degli Apostoli. Essa si esplica in tanti modi, ma, an-

zitutto, con la preghiera che è sempre il primo più facile e più importante apostolato, che è a tutti possibile e a nessuno precluso, e che è il mezzo più potente ed infallibile. Poi l'apostolato della parola parlata, della parola scritta e stampata, delle opere di carità, consistente nella carità fattiva, largiente, soccorrente: un campo magnifico ed altrettanto vasto, bello, sano e divino; è il campo nel quale lo stesso Nostro Signore Gesù ha percorso tutti, con passi giganti, durante la sua vita passata tra noi. La Azione Cattolica deve dunque essere, in massima parte un'azione di santificazione, perchè sono questi i tesori che il Sacro Cuore di Gesù ci ha portato e dei quali vivono le anime se vogliamo che vivano della Sua vita. E' questa preparazione, questa azione di santificazione che Iddio vuole da noi e che forma il retaggio delle infinite misericordie sue elargite alla intelligenza ed alla vita umana.

Partecipazione all'apostolato gerarchico: significa, dunque, in una parola, il partecipare a quell'Apostolato primo, uscito immediatamente dal Cuore, dalla vita e dalle mani di Gesù benedetto, e che si perpetua in tutte le generazioni, nella espansione, nella dilatazione mondiale e secolare del Collegio Apostolico, dell'Episcopato.

E il quadro — continuava Sua Santità — potrebbe proprio chiudersi qui, in questi splendori dell'amore evangelico, in questo meriggio di estensione mondiale che l'apostolato ha preso e, con l'apostolato, tutta la somma dei suoi benefici effetti; ma è ovvio ed inevitabile dedurre subito qualche conseguenza da questa premessa principale.

La prima conseguenza è quella che ci fa riflettere come l'Azione Cattolica perderebbe immediatamente ogni ragione di essere quando, appena per un istante, si oscurassero queste idee primigenie, quando per poco si allentasse questo vincolo che essenzialmente lega l'Azione Cattolica all'Apostolato di ieri e di oggi, alla Gerarchia. E' questa, una conseguenza di ordine, una conseguenza di suprema regola e regolarità e che deve governare tutta l'Azione Cattolica: è quella conseguenza di cui quei dilettissimi figli — il Papa gode di conoscere che così è dappertutto, in tutte le regioni, in tutti i Paesi ove si risponde alla divina chiamata — sapevano e sanno così bene e così egregiamente rendersi conto, e che forma quindi la loro forza, la loro consolazione.

I compiti dell'Azione Cattolica

Un'altra conseguenza è quella che deriva dalla precedente. Sorge infatti legittima la domanda: dove arriva, dove deve arrivare l'Azione Cattolica? Qual'è il campo assegnato a questo apostolato? E' agevole rispondere che essa deve arrivare dovunque: è come dire che dappertutto è il suo campo, dovunque cioè si presenti la gloria di Dio, il bene delle anime, la ragione, il giudizio autorevole tra il bene ed il male, la legge di Dio, la applicazione della legge di Dio. Evidentemente qui non c'è limite di tempo e di luogo, non v'è limite materiale che si possa fissare: è come dire: *dovunque e sempre*. Dovunque e sempre si tratti di cose, di problemi morali, ove e quando è questione di bene e di male, di legge di Dio e di legge del mondo, di moralità o di immoralità, di bene o di danno delle anime; dappertutto e sempre, ove bisogna che arrivi l'Apostolato. là deve pure arrivare, chiamata dall'Apostolato stesso in suo aiuto, la cooperazione dell'Azione Cattolica. E' chiaro che tutte le anime, in qualunque condizione di vita si trovino, non solo possono avere il bisogno, ma hanno anche il diritto come all'aiuto dell'Apostolato così all'aiuto della cooperazione all'Apostolato dato dall'Azione Cattolica. E dunque non solo le questioni individuali, le questioni di moralità individuale e domestica, le questioni dei problemi domestici, ma anche le questioni dei problemi di più vasta portata di moralità sociale non possono sfuggire come alla legge

di Dio, all'Apostolato che della legge di Dio è l'interprete, il portatore, il custode, il propagatore; e così, nelle debite condizioni e proporzioni, all'Azione Cattolica, che di quell'Apostolato vuol essere la cooperatrice e la collaboratrice.

In tal modo — proseguiva il Santo Padre — si capisce benissimo, e non si può far a meno di capire, come proprio il Papa, il Vicario di Gesù Cristo, può vedere, con infinita consolazione, venire nella casa del Padre, intorno a Lui, anche i ferrovieri, i tranvieri, e quanti hanno un nome particolare di lavoro o di funzione sociale: specialmente perchè, finchè la questione sociale e, primo fra tutto, il problema del lavoro, non sarà una pura questione materiale, economica o, come anche si dice, di stomaco e di digestione, ma una questione umana che importa la dignità, la coscienza umana e la morale, una questione quindi innanzi tutto morale, la Chiesa, la Santa Sede, la Gerarchia, l'Apostolato, per il mandato divino che esso Apostolato detiene, non solo non potrà rifiutarsi, ma non potrà dispensarsi di venire in soccorso di tutti, considerando ciò come un dovere preciso e primordiale.

Ciò dice dunque chiaramente e veramente che non c'è campo morale, non c'è campo umano nel senso più nobile della parola, dove l'Azione Cattolica non possa trovare il suo posto, sotto la guida, sotto il comando immediato della Gerarchia. E' chiaro che alla Gerarchia non si potrà chiedere l'educazione tecnica, la funzione meccanica, finanziaria secondo le diverse partite di cui si compone questa complessività di molteplici rapporti che è la società; ma a tutti e a tutto, come il Vangelo, come la Chiesa che ne è l'interprete fedele e, per essa, la Gerarchia, e, per essa, l'Azione Cattolica, può portare quei conforti e quei lumi che possono unire e guidare, e che Essa sola può dare.

Caratteristiche fondamentali

La Chiesa, l'Azione Cattolica, indicano come si santifica il lavoro, come si nobilita, come lo si rende produttore non soltanto di un cibo materiale, ma anche di un cibo superiore che genera la vita eterna, come il lavoro stesso viene reso più coscienzioso e più utile all'individuo, alla società, di una coscienza che risponda non solo agli uomini ma anche a Dio. Ecco quello che l'Apostolato Gerarchico deve portare in tutti i campi del lavoro e con l'Apostolato, deve portare l'Azione Cattolica.

E allora — soggiungeva l'Augusto Pontefice — ben si comprende un'altra cosa: che l'Azione Cattolica è non solo *legittima* e *necessaria*, ma anche *insurragabile*. Legittima e necessaria, come l'Apostolato stesso, che ha bisogno di essa. Tale bisogno dell'Apostolato Gerarchico non può non essere un diritto indiscutibile: è quell'aiuto che Dio stesso domanda alle creature per salvarle: giacchè l'aiuto che Iddio non aveva nè volle chiedere nè poté chiedere per crearle, si riservò invece e si degnò di richiederlo, alle creature stesse per salvarle: *Qui creavit te sine te, non salvabit te sine te*. E' Dio stesso che domanda questo aiuto, il quale non è soltanto un diritto, ma un bisogno e il più trascendentale che si possa mai pensare, e legittimo, necessario. E' necessario, perchè, come già l'Apostolato primo dei Dodici, così quello episcopale di oggi, che di quello è la continuazione, non può bastare a se stesso, ma ha inevitabile bisogno di moltiplicare la propria azione, per le molte mani, per le molte braccia, per le molte labbra, per i molti cuori, per le molte volontà; così come già faceva Nostro Signore stesso, il quale mandava avanti a sé i discepoli a preparare le vie alla sua divina predicazione.

Apostolato *insurragabile*. L'Azione Cattolica è tale perchè nell'ordine delle cose, a molto si può provvedere variamente secondo i diversi bisogni e necessità della compagine umana, sociale, secondo gli sviluppi dell'u-

mana attività; per ogni direzione vi sono i mezzi per aiutarla, prepararla, condurla; vi sono le scuole, vi sono gli strumenti tecnici che danno questo aiuto, vi è tutto un complesso scientifico, tecnico, industriale, materiale, morale, anche se si tratta di cose umane, ma tutto sempre e precisamente nella direzione di determinate attività materiali. Ora non è precisamente qui che la Chiesa ha il mandato di intervenire, ma essa la Chiesa, la Santa Sede Apostolica, deve svolgere la sua azione in quegli altri campi dove si tratta della santificazione delle anime, della educazione spirituale delle anime, dove si deve distinguere il bene dal male, per fuggire il male e fare il bene: e ciò non solo mediante povere idee umane dimostratesi spesso fallaci, erronee e fonte anche di catastrofi morali, ma secondo le idee di Dio, da Dio stesso rivelate, da Dio stesso insegnate. Quando dunque si tratta della salvezza delle anime, quando si tratta della formazione e santificazione individuale e della propagazione di questa santità per mezzo dell'apostolato sociale, allora evidentemente è solo la Chiesa che ha il mandato, la missione da Dio di intervenire; e con il mandato e la missione, non soltanto l'autorità ma i mezzi: la predicazione apostolica e i Sacramenti divini.

Il mandato della Chiesa

Come si può sostituire, surrogare tutta questa missione? In un paese, in una società che vogliono essere cattolici e tali si dimostrano anche in quelle diverse direzioni di umane attività, tecniche, industriali, commerciali, militari, scolastiche, quante insomma ve ne sono o ve ne possono essere; anche dunque in tutti questi organismi, in una società che sia cattolica, non può, non dovrebbe mancare mai l'elemento religioso, l'assistenza religiosa: perchè, senza un tale elemento, senza un tale ingrediente almeno in minima dose quelle umane attività, appunto perchè puramente umane, sarebbero sempre in pericolo di diventare pagane. E' l'esperienza di tutta la storia in tutto il mondo. Provveda chi deve, — aggiungeva Sua Santità, — si provveda come si deve almeno nei limiti del possibile. Ma l'Azione della Chiesa e la cooperazione dell'Azione Cattolica non si limitano a questo intento; esse non si limitano soltanto a portare un minimo necessario di elementi religiosi che impediscano la paganizzazione della società nelle sue diverse congiunture: l'azione dell'Apostolato, l'Apostolato Gerarchico e la cooperazione dell'Azione Cattolica mirano all'intero programma del cuore di Dio, alla fondazione, alla dilatazione e stabilizzazione del Regno di Cristo nelle anime, nelle famiglie, nella società, in tutte e sue possibili espansioni, in tutte le sue estrinsecazioni, in tutte le profondità raggiungibili da attività umane, aiutate dalla grazia di Dio.

E' chiaro e genuino che da questa posizione dell'Azione Cattolica, nelle linee supreme di questo quadro, scaturiscano i vincoli che essa ha verso la Gerarchia Apostolica e i doveri che ha verso se stessa: doveri di preparazione, di formazione, di attività benefica. Ed essa, nei termini del suo mandato, ha un campo che non ha limiti, sebbene in quel campo abbia sempre un modo proprio di esplicarsi, dove la sua azione santificatrice è altrettanto necessaria e legittima che insurrogabile.

Aveva voluto Sua Santità con le Sue parole far sentire a quei diletteggissimi figli, sin nel più profondo del loro cuore quanto bella e santa sia l'opera alla quale essi si sono dedicati; e ricordava ora, ancora una volta, in quale magnifica visione di cose e di opere la voce e il cuore di Dio li aveva chiamati a collaborare. Ringraziava adunque il Signore per la grande consolazione che Gli aveva concessa e ringraziava anche quei Suoi carissimi figli e, con essi, tutti quelli che con essi lavorano e concorrono

alla attuazione e dilatazione del Regno di Gesù Cristo, rispondendo tanto generosamente a tanto grande e bella chiamata.

Passava quindi l'Augusto Pontefice ad impartire quella Benedizione Apostolica che quei diletteggianti figli erano andati a chiederGli, intendendo di benedire tutti i loro fratelli nell'Azione Cattolica, tutte le loro intenzioni ed aspirazioni, tutta l'Azione Cattolica Romana a Lui tanto cara in quanto si svolge più vicino al Papa, tutta l'Azione Cattolica non soltanto d'Italia ma di ogni parte, dappertutto ove era, è ed opera nella grande famiglia cattolica.

Impartita la Benedizione Apostolica il Santo Padre lasciava la Sala, mentre si rinnovava, imponertissima, la manifestazione di devoto omaggio da parte di tutti i presenti.

ATTI DELLA SANTA SEDE

SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

Instructio

AD R.MOS LOCORUM ORDINARIOS SCRUTINIO ALUMNORUM
PERAGENDO ANTEQUAM AD ORDINES PROMOVEANTUR.

§ 1. - *De Ordinariorum munere sedulo scrutandi mores candidatorum ante Ordinationem.*

1. Quam ingens Ecclesiae atque animarum salutis detrimentum inferant qui, divina destituti vocatione, sacerdotale ministerium inire praesumunt, angelicis ipsis humeris formidandum, neminem profecto fugit. Unde qui a Spiritu Sancto sunt positi regere Ecclesiam Dei, ad plurima atque ingentia avertenda mala ab ipsa Ecclesia atque a christifidelibus, sedulissimam adhibeant curam oportet, ne tanti ministerii aditus illis pateat, quibus, ob defectum sacerdotalis vocationis, aptandum est illud Christi Domini: « Amen, amen dico vobis: qui non intrat per ostium in ovile ovium sed ascendit aliunde, ille fur est et latro » (Ioann., X, 1).

Haec Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum, quae vi can. 249 § 3 competens est in causis, quibus agitur de nullitate sacrae Ordinationis aut onerum eidem adnexorum, in iisdem agitandis, rem, ut plurimum, esse animadvertit de sacerdotibus querelam moventibus adversus sacram Ordinationem, qui, etsi probare non valeant se vi aut gravi metu fuisse adactos ad sacros Ordines suscipiendos, tamen ex iis quae in actis deducuntur, aperte ostendunt, se fuisse praepostero modo in sacram militiam adlectos, seu non satis fuisse exploratam vocationem, nec libera et spontanea voluntate sacros Ordines suscepisse. Quod grave incommodum ut penitus removeatur eadem Sacra Congregatio ea instanter reolvere satagit, quae S. Paulus ad Timotheum scribens commendabat: « Manus cito nemini imposueris, neque communicaveris peccatis alienis » (V, 22), quaeque relata sunt atque fusius explicata in Codice iuris canonici: « Episcopus sacros Ordines nemini conferat, nisi ex positivis argumentis moraliter certus sit de eius canonica idoneitate: secus non solum gravissime peccat, sed etiam periculo se committit alienis communicandi peccatis » (c. 973, § 3).

2. In primis itaque Episcopus rationem habere debet eorum, quae vigens ius de Seminariorum disciplina constituit, necnon ceterarum normarum, quas ad nostra usque tempora Sacrae Congregationi de Seminariis et Studiorum Universitatibus ad rem praestituere placuit, uti Seminariorum

alumni, iis qualitatibus se ornatos exhibeant, quae ad rite, sancte ac fructuose ministerium sacerdotale exercendum hodie requiruntur. His praeterea sunt accensenda quae ius canonicum praescribit quaeque respiciunt, praeter irregularitates, impedimenta quoad sacros Ordines suscipiendos, uti in cann. 983-987 cautum est, ceteraque, quae can. 973 in subiecto sacrae Ordinationis exigit.

3. Quae ut probe executioni demandentur, Episcopus seu Ordinarius in perscrutandis moribus eorum qui adscribi petunt sacrae militiae, prae oculis habeat oportet, maxime interesse ut a limine eiiciantur, seu ne ad tonsuram et minores Ordines admittantur ii, qui sacerdotio fungendo non sint apti, seu a Deo non sint vocati. Nam sacri Ordines, iuxta sacrorum canonum praescriptum, sub finem curriculum studiorum conferuntur: sed « turpius eiicitur, quam non admittitur hospes »: videlicet nemo nescit quam sit grave et difficile negotium, iuvenem dimittere quum paene absolverit studia theologica, nedum ubi iam progressam aetatem quocirca non facilis patet via ad aliud capessendum viae et studiorum institutum, sed etiam ob humanarum relationum respectum, praecipue cum consanguineis et amicis, qui soliti sunt culpa, seu levitati ingenii, vertere huiusmodi mutationes in vitae ratione, unde fit ut nullus non moveatur lapis ut ultra procedat qui eatenus progressus est.

4. Praeterea, prouti eruitur ex processibus apud H. S. C. agitatis de nullitate sacrae Ordinationis aut adnexarum obligationum, scrutatores bene perspectas habere debent rationes, quae passim adducuntur ab asserentibus, se veram voluntatem non habuisse recipiendi sacram Ordinationem, aut saltem se submittendi gravibus sacrae Ordinationi adnexis obligationibus. Hae rationes sunt aliae ipsis assertoribus *intimae* seu *intrinsecae*, veluti cupiditas commodiori clericali vitae, uti vulgaris opinio est, indulgendi, bonores aucupandi, lucra sibi facile comparandi, effugiendi (et haec est hodie communissima ratio) manuum laborem, — ne cogantur fodere, seu agros excolere cum parentibus et fratribus, aut aliam similem vitae rationem prosequi; — vel fruendi privilegiis clericalibus, et potissimum exemptione a servitio militari, aut a foro saeculari; vel saltem cum clericali statu altiore gradum, etiam civiliter aestimatum, consequendi. *Extrinseca* ratio ipsi postulanti et veluti *classica* in his causis, est metus gravis, sive absolutus sive relativus, uti est metus reverentialis; utraque autem species metus est perspectissime a canonica iurisprudencia explanata.

Itaque haec Sacra Congregatio, quo facilius R.mi locorum Ordinarii praescriptis sacrorum canonum obtemperare valeant, sequentes tradit normas, respicientes scilicet methodum scrutationum, fontesque determinans unde veritas hauriri possit. Sed mens non est Sacrae Congregationi, ut omnes et singulae inquisitiones in singulis casibus absolute peragantur, cum non semel ex his nonnullae supervacaneae sint, aut non possibiles; sed ut ea colligantur, quae de moribus ordinandorum cognosci et explorata esse debent, antequam ad sacram Ordinationem tuto procedi possit.

5. Acta, quae in huiusmodi perscrutationibus conficiuntur, asservanda erunt sub secreto in Curiae tabulario.

§ 2. — *De scrutinio ante collationem primae tonsurae et minorum Ordinum faciendū.*

1. Appropinquante tempore, quo candidati erunt primam tonsuram et Ordines minores recepturi, scriptam ipsi exhibeant, duos saltem ante menses, moderatori Seminarii, petitionem, sua manu exaratam et subscriptam, qua candide significant, se libera omnino voluntate atque spontanea, primam tonsuram et postea Ordines minores postulare.

2. Eiusmodi petitio, cui attestatio addenda erit de suscepto Baptismate

et de recepto Confirmationis sacramento, ab eodem Seminarii moderatore, una cum sua personali informatione de oratoris idoneitate ad clericalem statum, Exc.^{mo} Episcopo exhibebitur, qui nisi, attenta eiusdem moderatoris informatione habitisque forte prae oculis aliis notitiis sibi certo cognitis, dictam petitionem a limine reiiciendam esse existimaverit, normas de quibus infra observabit.

3. Quod si agatur de alumniis in regionalibus Seminariis vel in ecclesiasticis collegiis, tum italicis tum exteris, praesertim huius, Almae Urbis, degentibus, horum moderator, nisi habitualiter peculiare mandatum inquirendi iuxta sequentes normas de eiusmodi petitionibus ab Episcopis alumnorum, attenta locorum distantia, habuerit, petitionem pariter ab ipsis alumniis sibi traditam proprio eorum Episcopo, sua informatione munitam, mittendam curabit.

4. Ordinarius, in utroque casu, uti par est, ipsam petitionem ad eundem Seminarii moderatorem remittet, cum mandato inquirendi eius nomine et auctoritate de idoneitate et qualitatibus oratoris, pro tempore quo ipse in Seminario fuit.

Si forte desit Seminarii Moderator et alius eius vices gerat, aut Seminarii Moderatorem non eum esse, qui in casu utilem inquisitionem peragere valeat, censeat Ordinarius, hic mandatum inquirendi alii deferat.

5. Seminarii moderator, diligentissime notitiam de promovendis exquirere curabit ab alumnorum praefectis, praecipue si isti sacerdotali dignitate exornentur, tum etiam ab iis qui in Seminario doctorem gerunt munus, ipsosque non solum seorsum audiet, sed etiam insimul convocatos, de singularibus nempe vocationis signis, uti sunt pietas, modestia, castitas, de propensione ad sacras functiones, de studiorum profectu, de bonis moribus, ad quod inservire poterunt interrogatoria, congrua congruis referendo, quae in appendice habentur, iuxta Mod. II et III.

Quia in Seminariis dioecesanis coetus adesse debet deputatorum pro disciplina tuenda ad normam can. 1359, hi etiam, si de personis edocti sint, percontandi erunt in scrutiniis faciendis.

Quum Seminarii moderator Episcopo remittit notitias a se collectas illius mandato, suum pandat iudicium seu opinionem suam manifestet exinde habitam de candidati moribus et ingenio. Huiusmodi iudicium non parvi ponderis profecto erit: siquidem praesumitur, moderatorem, prae ceteris, de alumniis rectum iudicium fore laturum.

6. Ad rem autem intimius in singulis casibus perscrutandam, Episcopus, alumnorum, eorumque familiae paracho praeterea mandabit sedulo exquirere non modo de vocationis signis promovendorum, deque eorumdem virtutibus, seu pietate, sed etiam de anteacta ipsorum vitae ratione et de praesenti; ac maxime percontabitur quomodo sese gesserint feriarum tempore, an videlicet quamdam animi levitatem ostenderint, vel profanis rebus indulserint; et quaenam sit publica ipsorum fama (Mod. II). Insuper num candidatorum parentes bona gaudeant existimatione, et quae sint rei familiaris rationes; num lucri seu quaestus causa, eos reluctantes importunis suasionibus, precibus vel minis, vel alio modo impellant ad sacerdotium ineundum, pertimescentes scilicet aliquod familiae obventurum damnum, sacra Ordinatione posthabita. Quod si haec incitamenta aut inconvenientia sint manifesta, vel prudens de iisdem adsit dubium, Ordinarius omnibus viribus ut ab incepto desistant ipsis suaviter suadebit, vel, si casus ferat, fortiter eosdem moneat parentes de poena excommunicationis ipso facto incurrenda, ab Ecclesia contra quocumque modo cogentes ad suscipiendos sacros Ordines statuta (can. 2352).

7. Quod si parochus consanguinitate vel affinitate sit cum promovendo coniunctus, Episcopus ab alio paracho aut sacerdote in loco commorante

notitias sumere curabit; idque praecipue quum aliquis sacros Ordines, antequam canonicae perficiantur publicationes, vel iisdem legitime dispensatis vi can. 998, erit suscepturus. Non parum etiam proderit ad praecavenda mala, quae ex sacrae Ordinationis oneribus temere susceptis oriri solent, inquirere, num aliquod abnorme ex parentibus in candidatum manasse coniici aut suspicari fas sit, ac praecipue num corporis habitus ad libidinem sit proclivis, quod atavismum sapiat (Mod. II). Hanc inquisitionem quisquis Episcopus peragere curet pro suis subditis.

8. Praeterea Episcopus a Seminarii moderatore et ab huius gerente vices, seorsim auditis, quid de candidatis sincera fide sentiant, si fieri potest, expetat: quod quidem erit peragendum post iam acceptas notitias de ipsius mandato ad eodem moderatore collectas.

Aliae etiam personae sive ecclesiasticae sive saeculares probitate insignes, quae peculiare notitias de promovendis praebere possint, iuxta Mod III interrogandae erunt, si eas interrogare ex rerum et personarum circumstantiis, opportunum ducat Ordinarius, praecipue quum aliquid supersit dubii de moribus et canonica promovendi idoneitate.

9. Nec satis; nam penitus candidatorum animus singulatim erit explorandus ab Episcopo proprio vel, eo impedito, a Vicario generali, vel ex mandato, a Seminarii moderatore, seu etiam ab iis qui totius Seminarii disciplinae tutandae deputantur. Quod si agatur de alumnis degentibus in Seminariis extra dioecesim mandatum ad hoc fieri poterit Episcopo loci commorationis vel ecclesiasticae personae dignitate fulgenti, vel ipsi Seminarii moderatori. Oportet enim, ne decipiat assensio vel fallat affectio, ut ordinandorum voluntatem Episcopus experiatur per se vel per alias memoratas personas, planeque noscat, num promovendi alienis potius suasionibus, obtestationibus, pollicitationibus pressi, seu etiam minis compulsi ac perterriti, sacram Ordinationem expetant; nunc etiam cognitum eis prorsus extet, quaenam erunt onera ab eis suscipienda, ac praecipue quid caelibatus lex importet, et an parati sint hanc integre constanterque servare, divinae gratiae ope, atque opportunitis rationibus pericula vitantes, adeo ut eorum conversatio, prout in Pontificali Romano legitur, probata et Deo placita existat, et digna ecclesiastici honoris augmento. Unde expediens erit ut idem Episcopus verba, quae in Pontificali Romano referuntur, candidatis perlegat, atque accuratius explicet, scilicet quod promovendi iterum atque iterum considerare debeant attente, quale onus appetant; quod ante sacram Ordinationem, cum sint liberi, liceat eis pro arbitrio ad saecularia vota transire; sacris autem susceptis Ordinibus, amplius per se non possint a proposito resilire, sed Deo famulari perpetuo et castitatem servare ipsos oporteat; ideoque, dum tempus est, adhortetur promovendos ut sedulo et coram Deo cogitent, quo certior idem Episcopus fiat, num in eiusmodi proposito perseverare ex animo intendant, atque ad eadem promissa implenda sint parati. Itaque verbis humanissimis ac more paterno eis suadebit, ut suum candide sibi animum pandant fidentissime, ipsis spendens suam, si opus, fuerit, se praebiturum libenter operam, ut debita libertate fruantur; adeo ut, vero deficiente proposito in re tam gravi, aliud comparare sibi munus possint, magis sui ingenii proclivitati accommodatum.

§ 3. — *De scrutinio habendo antequam clerici maioribus Ordinibus initientur.*

1. Quando ex peractis perscrutationibus prudenter inferri possit, postulatorem ad studia theologica admitti posse, et primam tonsuram et deinde minores Ordines ei conferri, de inquisitionum actis in Curiae archivio asservatis iterum ratio habenda erit, quum alumnus postulabit ut ad subdiaconatum promoveatur. Ast Episcopus, seu loci Ordinarius non so-

lum attendere debet quae iam acta sunt, sed, antequam subdiaconatus conferatur, candidati mores iterum perscrutetur oportet, servata methodo iam explicata. Verum supervacaneum est adnotare, haud necesse esse denuo inquirere de iis, quae ad alumni originem, eiusque parentum indolem et ingenium atque antea actos alumni mores spectant, nisi iusta exorta sit suspicio notitias ante habitas veritati non fuisse consentaneas. Interest vero semper inquirere de alumni moribus eiusque moralibus qualitatibus, quomodo nempe istae se exhibuerint ex vita in Seminario acta, atque ex profectu in studiis. Quibus peractis inquisitionibus, si nulla adsit canonica ratio, quae alumnum a subdiaconatu arcendum fore suadeat, hic scribere debebit sua manu declarationem, iuramento ab ipso firmandam, in Appendice relatam (Mod. I), qua scil. ipse fatetur se omnimoda libertate ad sacrum Ordinem accedere, riteque perspecta habere omnia onera eidem annexa. Quae quidem declaratio erit similiter a candidatis exaranda antequam ad reliquos sacros Ordines promoveantur, diaconatum nempe et presbyteratum.

2. Quum res est de diaconatu conferendo, ut plurimum sufficit prae oculis habere iam peractas inquisitiones, nisi interim novae perpendendae sint circumstantiae, quae dubitare cogant de sincero proposito candidati, aut de eius morali idoneitate servandi onera, obligationesque exsequendi sacris Ordinibus susceptas.

Eiusmodi forte exortum dubium depellendum erit, iis adhibitis inquisitionibus, iuxta normas traditas, pro casus qualitate, opportunis aut necessariis. Si vero res eo deducatur, ut clare pateat subdiaconum ad diaconatum promovendum, vel sacram vocationem reapse nunquam habuisse, aut eandem corruptis moribus amisisse, tunc res erit intimius perscrutanda, prouti modo dicemus de subdiacono ad diaconatum promovendo, et de presbyteratu conferendo.

3. Quoties Episcopus, antequam quis ad diaconatum aut ad sacerdotium initietur, pro certo habeat ex promovendi confessionibus aut ex aliis certis indiciis et probationibus susceptis, ipsum sacra revera vocatione esse destitutum, S. Sedem adire non omittat, candide et plane referens rerum statum, seu argumenta, quibus vehemens fovetur dubium de subdiaconi aut diaconi idoneitate ad onera maiora digne et fideliter perferenda. Res quidem agitur tanti momenti, ut Ordinariorum conscientia graviter onerata maneat de hac obligatione, ut periculum amoveatur manus imponendi diacono vel presbytero, qui gravissimo sacrorum Ordinum oneri sustinendo, impar sit.

4. Ne autem ad hoc extremum res perducatur, in animo Episcoporum et locorum Ordinariorum alte sit repositum, magnopere interesse, ab ipso limine sacrae Ordinationis eos esse depellendos, qui sunt indigni et non vocati. Hi enim sanctuarium cum ingresterius voluntati obsequantur, ut pluriterius voluntati obsequantur, ut plurimum, non se praebent uti a Deo non vocatos, sed suam minus dignam agendi rationem omnimode obtegere seu simulare solent. Sunt alii, qui bona fide minores et sacros Ordines susceperunt, sed antequam presbyteratum consequantur, experiuntur se impares esse oneribus sacrae Ordinationis sustinendis, aut se vitiis vel moribus saecularibus implicarunt: in his, nimirum, facilius et apertius sanctae vocationis patebit defectus, iidemque ipsi, ut suae miserrimae conditioni consulatur, ultro efflagitabunt.

5. Maxime proinde interest praescriptas normas adamussim et diligentissime servari, antequam Episcopi candidatos ad clericalem militiam admittant, seu ad hunc finem dimissorias litteras pro suis subditis in aliena dioecesi degentibus Episcopo loci tradant. Exinde consequetur ut sacro Ordini adscripti digni dispensatores mysteriorum Dei evadant, atque magno-

pere tueantur provehantque in terris regnum Dei, quod tum catholicae tum civili reipublicae feliciter benevertet.

In plenariis Comitii die 19 Decembris 1930 in Civitate Vaticana habitis, E.mi ac R.mi Patres Cardinales instructionem hanc diligenti perpensam examine, concordi suffragio adprobarunt; eamque Ss.mus Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XI, in audientia diei 26 dicti mensis et anni, audita relatione infrascripti; Secretarii Sacrae Congregationis, ratam habere et confirmare dignatus est, mandans praeterea ut eadem instructio omnibus R.mis locorum Ordinariis notificetur, ab ipsis adamussim observanda; praecipiens etiam ut in Seminariis quolibet anno, studiorum curriculo ineunte, alumnis perlegatur, deque hisce praescriptionibus fideliter adimpletis in ordinaria de statu dioecesis relatione S. Sedem edocere non omittant; contrariis quibuscumque non obstantibus.

Placeat R.mis locorum Ordinariis de huius Instructionis receptione huic Sacrae Congregationi referre.

Datum Romae ex aedibus Sacrae Congregationis de Disciplina Sacramentorum, die 27 Decembris 1930.

L. * S.

* M. Card. Lega, Praefectus

D. Jorio, Secretarius.

APPENDIX

Mod. I.

Declaratio propria manus subscribenda a candidatis in singulis sacris Ordinibus suscipiendis, iuramento coram Ordinario praestito.

« Ego subsignatus N. N., cum petitionem Episcopo exhibuerim pro recipiendo subdiaconatus (seu diaconatus vel presbyteratus), Ordine, sacra instante Ordinatione, ac diligenter re perpensa coram Deo, iuramento interposito, testificor in primis, nulla me coactione seu vi, nec ullo impelli timore in recipiendo eodem sacro Ordine, sed ipsum sponte exoptare, ac iena liberaque voluntate eundem velle, cum experiar ac sentiam a Deo me esse revera vocatum.

« Fateor mihi plene esse cognita cuncta onera caeteraque ex eodem sacro Ordine dimanantia, quae sponte suscipere volo ac propono, eaque toto meae vitae curriculo, Deo capitulante, diligentissime servare constituo.

« Praecipue quae caelibatus lex importet clare me percipere ostendo, eamque libenter explere atque integre servare usque ad extremum, Deo adiutore, firmiter statuo.

« Denique sincera fide spondeo iugiter me fore, ad normam ss. Canonum, obtemperaturum obsequentissime iis omnibus, quae mei praecipient Praepositi, et Ecclesiae disciplina exiget, paratum virtutum exempla praebere sive opere sive sermone, adeo ut de tanti officii susceptione remunerari a Deo merear.

« Sic spondeo, sic voveo, sic iuro, sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia, quae manibus meis tango ».

« Loco ... die ... mensis ... anni...

Mod. II.

Inquisitio ope Parochorum peragenda.

Parochus in sua scripta relatione super his mentem suam aperiet:

I. Num clericus in explendis pietatis operibus, videlicet in piis peragendis commentationibus, in audienda Missa, in visitatione Ss.mi Sacramenti atque in mariali rosario recitando sedulus et devotus exstet.

2. Num ad sacram Confessionem et ad sacram Synaxim crebro ac devote accedat.

3. Num diligenter ac pie in sacris functionibus suum ministerium expleat.

4. Num christianae doctrinae tradendae, quatenus huic extra Seminarium addictus fuerit, (1) suam operam navet.

5. Num studium curamque prodat divinum provehendi cultum, animarum curandi bonum, atque ad sacra exercenda ministeria propensionem patefaciat.

6. Quibus speciatim intendat studiis, et qua sedulitate.

7. Num profanis perlegendis libris diariisque, odium contra fidem, vel bonos mores, foventibus, sit deditus.

8. Num autumnalibus feriis, extra Seminarium clericali veste usus sit atque utatur.

9. Num praedictis feriis cum aliquibus utriusque sexus personis non bonae famae, aut etiam bonae famae sed cum scandalo et admiratione fidelium, si agatur de personis alterius sexus, familiaritatem foverit, vel loca frequentaverit haud suspicione carentia.

10. Num in loquendo probum ac integrum sese ostenderit.

11. Num occasionem praebuerit ut censoria nota afficeretur circa mores, vel Ecclesiae doctrinam et praecepta.

12. Quomodo se gerat cum pueris, puellis aliisque diversi sexus personis.

13. Num ne proclivem exhibeat ad vitae commoda, ad copiosum hauriendum vinum, ad liquores sumendos, atque ad profana oblectamenta capienda.

14. Num caritatem ostendat, demissionemque atque obsequium iis qui praesunt, praebeat.

15. Quae sit publica de ipsius vocatione opinio.

16. Num inter parentes alicuius infirmitatis indicia, ac praecipue mentis morumque pravorum, adsint, quae atavismum suspicari sinant.

17. Num parentes, vel alter e familia ipsum impellant ad sacerdotium ineundum.

Mod. III.

Interrogatorium aliis personis probis proponendum.

Quo autem facilius personae probae interrogationibus responsa praebeant, haec ab ipsis erunt exquirenda:

1. An clericus sive in ecclesia, sive in consuetudine cum aliis habenda, pie, graviter, prudenterque se gesserit ac gerat.

2. An aliquod de sua vocatione ad sacros Ordines foveri possit dubium, et qua ratione.

3. An parentes vel alter e familia ad eosdem suscipiendos sacros Ordines ipsum impellant.

4. An familiariter utatur cum iis, qui in suspensionem veniant de fidei carentia, vel de malis moribus.

5. Quae sit publica et praecipue praestantiorum hominum existimatio de agentis ratione, tum morali tum religiosa, eiusdem clerici, et de eius vocatione ad sacerdotium ineundum.

(1) Priusquam vero candidatus ad ultiores sacros Ordines promoveatur, si nondum praefato muneri addictus fuerit, addici debet.

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

De Sacrarum Campanarum usu

Decet omnino campanas consecratas vel benedictas, quas « cuilibet ecclesiae esse convenit, quibus fideles ad divina officia aliosque religionis actus invitentur », ad eum tantummodo usum adhiberi, qui ab ecclesiastica auctoritate, « cui earum usus unice subest », expresse est praescriptus, ad normam canonis 1169 §§ 1-3 Codicis iuris canonici.

Iamvero quae de legitimo campanarum sacrarum usu ecclesiastica auctoritas non semel, anteactis temporibus, statuerat, eadem ipsa redegit in memorato canone 1169, § 4 hisce verbis: « Salvis condicionibus, probante Ordinario, appositis ab illis qui campanam ecclesiae forte dederint, campana benedicta ad usus mere profanos adhiberi nequit, nisi ex causa necessitatis aut ex licentia Ordinarii aut denique ex legitima consuetudine ».

Porro ex relatis a nonnullis locorum Ordinariis constat, parochos et rectores ecclesiarum non deesse, qui, Ordinariis suis inconsultis, vel proclives omnino sese praebeant, vel facile sinant, ut campanae suae cuiusque ecclesiae ad usus mere profanos seu civiles adhibeantur.

Quare ad omne, si quod esse possit, dubium in re amovendum et ad abusus compescendos, haec Sacra Congregatio Concilii praescriptum eiusdem canonis 1169 § 4 in mentem revocandum eiusdemque observantiam urgendam esse censet.

Praesenti itaque decreto mandat parochis aliisque ecclesiarum rectoribus ut ipsi campanarum sacrarum usum in suis ecclesiis ad normam Codicis iuris canonici adamussim moderentur, requisita etiam tempestive et habita proprii Ordinarii licentia, si, gravi, ex causa, sacrae campanae in usum non stricte religiosum sint quandoque adhibendae.

Quod quidem mandatum ut ab omnibus, quorum interest, rite servetur, Ordinarii locorum vigilantiam atque curam omnem, statutis quoque canonicis poenis, impendant, atque inobedientes, si res ferat, ad hanc Sacram Congregationem deferant.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 20 mensis Martii anno 1931.

L. ✱ S.

I. Card. Serafini, Praefectus

I. Bruno, Secretarius.

PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA INTERPRETAZIONE DEL CODICE

Responsa ad proposita dubia

E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authenticae interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I. De ecclesiae consecratione

D. An vi canonis 323 Abbas nullius, caractere episcopali carens, ecclesiam in alieno territorio valide consecrare possit ex eiusdem Ordinarii licentia.

R. *Negative.*

II. De substitutione choralis

D. An sub nomine Canonici vel Beneficarii, de quibus in canone 419 § 1, veniant eorundem coadiutores.

R. *Negative.*

III. *De consultoribus dioecesis*

D. An sub nomine *Sacerdotes*, de quibus in canone 423, veniant etiam Religiosi vel Religiosi saecularizati.

R. *Negative*.

Datum Romae, ex Civitate Vaticana, die 29 mensis Ianuarii 1931.

P. Card. GASPARRI, *Praeses*.

(L. * S.)

I. PRUNO, *Secretarius*.

ATTI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE

E COMUNICATI DIOCESANI

TELEFONI: S. E. MONS. ARCIVESCOVO N. 47-172 — CURIA ARCIVESCOVILE N. 45-234

Decretum Sacrae Congregationis Concistorialis circa actiones scenicas in ecclesiis

Postremis hisce annis haud raro contigit ut per *cinematographa* et *projectiones*, ut aiunt, actiones quaedam scenicae in ecclesiis haberentur. Quod, etsi pio iuvandae religiosae fidelium institutionis desiderio peractum fuerit, visum tamen est periculis atque incommodis facile locum dare.

Quum itaque nonnulli Sacrorum Antistites ab Apostolica Sede quesiverint utrum eiusmodi usus tolerari possit an potius cohiberi debeat, ad E. mos S. Congregationis Concistorialis Patres delata res est. Porro hi considerantes, aedes Deo dicatas, in quibus divina celebrantur mysteria et fideles ad caelestia et supernaturalia eriguntur, ad alios usus et praesertim ad scenicas actiones etsi honestas piasve agendas converti non debere, quilibet projectiones et cinematographicas representationes prohibendas omnino esse in ecclesiis cencuere.

SS. mus autem D. N. Pius PP. X sententiam E. morum Patrum ratam habuit confirmavitque, atque hoc iussit edi generale decretum, quo ea agi in ecclesiis prohibetur.

Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex S. C. Concistorialis, die 10 decembris 1912.

C. Card. DE LAI, *Secretarius*
Scipio Tecchi, *Adessor*.

Questo decreto è nel suo pieno vigore, e poichè le Chiese, *Deo dicatae* .. *ad alios usus* non debbono convertirsi, è evidente che neppure è lecito usarle come sale di musica o di concerti. Vogliano pertanto i RR. Rettori di Chiese attenersi rigorosamente a questa disposizione.

Norme per l'esonero dalla imposta di consumo e relativa addizionale governativa del vino destinato alla celebrazione della Santa Messa

L'Ill. mo Signor Podestà di Torino informa questa Curia che aderendo alle richieste pervenutegli da Istituti Religiosi di Torino ha disposto, per la concessione dell'esonero dall'imposta di consumo, per il vino bianco destinato alla celebrazione della S. Messa. L'esenzione si estende anche all'addizionale governativa ed avrà effetto dal 1° giugno prossimo. Per usufruirne gli interessati dovranno osservare le norme seguenti:

1) — E' esente dalla imposta di consumo e dalla relativa addizionale governativa, il vino bianco, consumato nel territorio del Comune di To-

rino, nella celebrazione della S. Messa: sotto l'osservanza delle norme seguenti:

2) — I RR. Parroci o Rettori delle Parrocchie, Chiese, o Istituti che desiderano usufruire dell'esenzione, dovranno presentare domanda in carta da bollo alla Direzione Imposte di Consumo, indicando:

a) La Chiesa nella quale verranno celebrate le S. Messe: e cognome e nome del Rev. Parroco o Sacerdote titolare della Chiesa stessa.

b) La quantità annua approssimativa del vino bianco che si presume necessaria per la celebrazione del Sacro Rito.

c) Il cognome, nome e recapito del fornitore abituale del vino.

d) La località precisa dove il vino bianco viene tenuto in deposito in attesa del consumo nella Chiesa.

3) — Per ogni introduzione nel territorio comunale di vino bianco, il Rev. Parroco o Sacerdote, presenterà alla Direzione Imposte di Consumo una dichiarazione, scritta in carta libera, indicante la provenienza ed il quantitativo di vino bianco per cui è richiesta l'esenzione da imposta.

4) — Tale dichiarazione, vidimata dalla Direzione delle Imposte di Consumo, sarà presentata insieme col vino all'ufficio di introduzione, il quale la ritirerà, rilasciando una bolletta di licenza con deposito della imposta.

La bolletta di licenza verrà, entro 24 ore dal ricevimento del vino, consegnata, per cura dei Rev. Parroci o Sacerdoti, alla Direzione delle Imposte di Consumo, atterrata dalla seguente dichiarazione:

« Il vino bianco indicato nella presente bolletta, è stato accettato da questa Chiesa, ed è destinato per intero alla celebrazione della S. Messa ».

Deve essere pure munita di data, bollo e firma del Rev. Parroco o Sacerdote.

5) — La Direzione delle Imposte di Consumo provvederà, previ, ove lo ritenga necessario, opportuni accertamenti, alla liquidazione della bolletta di licenza, ed al rimborso della somma depositata.

6) — Il trasporto del vino bianco dovrà essere effettuato direttamente dall'ufficio imposte di introduzione alla Chiesa destinataria: la sosta in Città o la consegna anche gratuita ad altra Chiesa, o la cessione ad esercizi od a privati, costituirà caso contravvenzionale e darà luogo alla revoca della concessione.

Nel caso che la Chiesa destinataria dovesse restituire al fornitore tutto o parte del vino introdotto in esenzione, dovrà darne preventivo avviso scritto alla Direzione Imposte di Consumo che provvederà per i controlli del caso, e la riscossione dell'imposta.

7) — I Funzionari delle Imposte di Consumo nell'esercizio delle loro funzioni avranno libero accesso nelle Chiese e nei luoghi di deposito del vino per accertarne l'effettiva destinazione al Santo Rito.

I Rev. Parroci e Sacerdoti, ed i loro incaricati dovranno fornire a semplice domanda le informazioni richieste, e dare in visione i registri riflettenti il numero delle Sante Messe celebrate.

8) — Verificandosi il caso di vino bianco da provvedersi da fornitore residente nel Comune, l'introduzione del vino nel territorio, e il deposito di esso in attesa di consumo, devono essere preventivamente notificati dal fornitore alla Direzione delle Imposte di Consumo, e vincolati con bolletta di licenza con deposito d'imposta.

Per le cessioni di vino dal fornitore alle Chiese si osserveranno le norme di cui ai precedenti N. 3 e 4, nonchè quelle particolari che la Direzione Imposte di Consumo prescriverà volta per volta, sia per il deposito

del vino, sia per la liquidazione delle bollette di licenza da eseguirsi man mano il vino è ceduto alle Chiese, ed in ogni caso al termine di ogni trimestre scolare.

9) — L'inosservanza delle norme suindicate potrà dar luogo alla revoca della concessione, senza pregiudizio degli ulteriori provvedimenti in caso di frode o tentata frode anche per parte del personale dipendente.

Sacre Ordinazioni

21 marzo 1931 - *Metropolitana - S. Ecc. Rev.ma Mons. Maurilio Fossati* — *Ad Sub Diaconatum: Diocesani:*

Giordano Petrus da Fossano — Alberto Antonius da Vigone — Antonetto Victorius da S. Mauro T. — Bellino Laurentius da Carignano — Basso Caesar da S. Marzancetto d'Asti — Bruno Ioannes da Savigliano — Carello Joseph da Cumiana — Cuminetti Guillelmus da Peirino — Davide Dominicus da Torino — Francone Mattheus da Sanfrè — Grella Ioann. Bapt. da Vigone — Levrino Carolus da Cumiana — Melano Stephanus da Vincvo — Miniotti Ferdinandus da Andezeno — Massano Joseph da Carmagnola — Pennazio Ludovicus da Riva di Chieri — Perotti Pierinus da Caselle — Quaglia Aloysius da Torino — Serra Vincentius da Poirino.

Bcnaglia Salvator, ord. Praedicatorum.

Bay Michaël — Rota Ercules Congreg. ministrantium Infirmis.

Marchisio Carolus, Societatis Salesianae.

Arbinolo Ioannes — Bosio Aloysius — Canna Ioannes — Carena Sergius — Cavallera Carolus — Chiabrera Marius — Farina Ioannes — Gallo Bartholomaeus — Pacchiardo Vittorius — Piva Enricus — Pochettino Ioseph — Rabajoli Icannes — Secchi Raphaël — Serra Silvius — Spairano Joseph — Spazzoli Livius — Tolosano Ioannes — Tonelli Angelus, Congregationis Instituti pro missionibus exteris B. M. V. a Consolatione.

Ad Diaconatum: Diocesani:

Serasso Felix da S. Germano Vercellese — Pellegrino Antonius da Pinerolo.

Gilli Simon Ordinis Praedicatorum.

Sebek Wenceslaus — Skerlj Alojsius — Swietek Ciprianus, Societatis Salesianae.

Ad Presbyteratum:

Barra Ioseph — Prunotto Ioannes — Rubia Baptista, Inst. B. M. V. a Consolatione.

4-4-31 - *Oratorio dell'Arcivescovado - S. Ecc. Rev.ma Mons. Maurilio Fossati* — *Ad Sub Diaconatum: Diocesani:*

Peyron Michaël — Scarca Iacobus.

Ad Diaconatum:

Giordano Petrus.

Ad Presbyteratum:

Pellegrino Antonius.

12-4-31 - *Santuario di S. Pancrazio - S. Ecc. Mons. Peruzzo Giovanni Battista.* — *Ad Presbyteratum:*

Alphridus a Virgine Rcsarii — Dismas a Virgine Perdolente; Congr. SS. Crucis et Passionis.

12-4-31 - *Cappella del Seminario Metropolitano - S. Ecc. Monsignor Costanzo Castrale* — *Ad Sub Diaconatum:*

Bologna Alanus — Vanni Rodolphus — Vico Mauritius, Ordinis Praedicatorum.

Ad Diaconatum: Diocesani:

Alberto Antcnius — Antonetto Victorius — Bellino Laurentius — Basso Caesar — Bruno Ioannes — Carello Joseph — Cuminetti Guillelmus — Francone Mathaeus — Grella Ioann. Bapt. — Levrino Carolus — Melano Stephanus — Miniotti Ferdinandus — Mossano Joseph — Pennazio Ludovicus — Perotti Pierinus — Quaglia Alcjsius — Serra Vincentius — Scarca Iacobus.

Risultati del Censimento

Si fa viva preghiera ai Rev. Parroci di voler comunicare a questa Curia i risultati del censimento man mano che vengono conosciuti, procurando di avere non solo il numero complessivo della Parrocchia, ma anche quello delle singole frazioni che sono nel distretto parrocchiale. In quei luoghi ove esistono più parrocchie, si procuri di avere il numero dei propri parrocchiani e quello dei cittadini costituenti il comune. Se tra i censiti vi fossero degli acattolici, è interessante conoscerne il numero.

Richiesta di Vicecurati

I MM. RR. Signori Parroci che intendono fare richiesta di Vicecurati, sono pregati di farla per iscritto prima del giorno 10 del prossimo Giugno indicando: 1) il numero di popolazione; 2) se in Parrocchia vi sono altri Sacerdoti; 3) quale trattamento avrà il Vicecurato.

Necrologio

PAUTASSO Cav. D. GIACOMO, Cappellano di Piana S. Raffaele Cimenà, morto in Piana S. Raffaele il 27 aprile 1931, di anni 75.
COTELLA Can. BARTOLOMEO, Rettore Santuario Polonghera, morto in Cavallermaggiore il 25 aprile di anni 60.
IMBERTI D. ANTONIO, Cappellano S. Agostino di Cavour, morto in Cavour il 30 aprile, di anni 63.
Can. Mons. GIUGANINO BARTOLOMEO, Can. Penit. della Metropolitana Comm.re, morto a Torino il 9 maggio di anni 83.

La nuovissima fotografia ufficiale della S. Sindone

La sera del 3 Maggio alla presenza di S. E. l'Arcivescovo, e per gentile concessione di S. M. il Re, il fotografo torinese Cav. Giuseppe Enrie, fotografò nuovamente la S. Reliquia.

I perfezionamenti della tecnica hanno permesso questa volta di avere una più chiara e netta immagine del Corpo di Nostro Signore.

Ciò che più colpisce è il viso di una maestà divina, indefinibile nella sua espressione di serenità. Della fotografia è depositaria la nostra Società Diocesana Buona Stampa.

Diamo la distinta dei prezzi della fotografia nelle sue diverse dimensioni, invitando i RR. Parroci, Sacerdoti, ed Istituti a promuoverne e favorirne una larga diffusione, come bellissimo, religioso, autentico ricordo della attuale Ostensione, che resterà certamente memorabile.

Formato grande cm. 32 per 68 con fotografia in proporzione L. 15.

Formato medio cm. 30 per 53 con fotografia in proporzione L. 10.

Formato piccolo cm. 20 per 35 con fotografia in proporzione L. 5.

Santo Volto del Divin Redentore (Particolare della S. Sindone) cm. 32 per 42 con fotografia in proporzione L. 10.

Per l'acquisto rivolgersi alla Libreria Cattolica Arcivescovile, Corso Oporto, 11 bis, Torino.

UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO

Circolare.

Dagli estratti allegati alla presente circolare, emergono due questioni sulle quali si richiama l'attenzione dei RR. Parroci e di tutti gli interessati:

- a) la prima riguarda le chiese pubbliche aperte al culto;
- b) la seconda riguarda le chiese aperte al pubblico e già appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi in virtù della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

1.a QUESTIONE - Chiese pubbliche aperte al culto.

Con questa denominazione si intendono tutte le chiese aperte al pubblico e che non abbiano ancora il riconoscimento giuridico.

I RR. Parroci nella cui giurisdizione esistano chiese con tali requisiti, dovranno rispondere colla massima sollecitudine alle seguenti domande:

- 1) Come è intitolata la chiesa?
- 2) Esiste un documento dal quale risulti che la chiesa fu dedicata al culto divino? In caso affermativo produrne copia. *(La destinazione della Chiesa al culto divino si compie con la consacrazione o almeno con la benedizione; di tale atto deve redigersi un documento in doppio esemplare per l'archivio della Curia e della chiesa. In mancanza di tali documenti è valida la testimonianza di persona ineccepibile - can. 1158 e sg.)*
- 3) La chiesa è fornita di mezzi sufficienti per provvedere alla manutenzione ed alla ufficiatura di essa? *(La sufficienza può essere provata col possesso di beni immobili o di rendita nominativa o anche soltanto con la produzione dei rendiconti annuali, approvati ed autenticati dall'Ordinario (Can. 1182, 3 e 1525).*
- 4) Alla chiesa è annesso un beneficio? in che cosa consiste?
- 5) Il Parroco o Rettore ritengono che non sia opportuno domandare il riconoscimento della personalità giuridica? Per quali motivi?

2.a QUESTIONE - Chiese aperte al pubblico e già appartenenti ad enti soppressi.

Si osservi in proposito che sono indispensabili due condizioni: 1) che si tratti di chiese già appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi: Ordini, Congregazioni religiose, ecc.

2) che siano state conservate aperte al pubblico.

Riguardo a queste chiese i RR. Parroci e gli interessati rispondano colla massima sollecitudine alle seguenti domande:

- 1) Come è intitolata la chiesa?
- 2) A quale Ordine, Congregazione o Corporazione apparteneva prima della soppressione?
- 3) Chi è attualmente il proprietario della chiesa? (Comune o Provincia o persona privata).
- 4) CHI (persona od ente) ha concesso l'uso della chiesa? A CHI è stato concesso tale uso?
- 5) Si ritiene conveniente la domanda di riconoscimento giuridico della chiesa? In caso negativo, quali ne sono le ragioni?
- 6) La chiesa gode di un assegno dal Fondo culto? A quanto ammonta detto assegno? *(La rendita che ora il Fondo culto corrisponde ad*

ognuna delle chiese ex-conventuali deve ritenersi dotazione ad esse sufficiente. Il Fondo Culto continuerà a pagare l'assegno sulla media corrisposta nel triennio 1926-1928).

7) In dette chiese esistono quadri, statue, arredi e mobili inservienti al culto? Sono menzionati nei relativi inventari e nei verbali di consegna ai concessionari?

8) Annessa alla chiesa c'è una rettoria? E' sufficiente all'abitazione del Rettore ed eventualmente anche del vicerettore (dove esiste)? In caso di insufficienza si dichiara quale numero di locali ad uso abitazione si ritenga congruo ottenere per la rettoria.

9) Chi è attualmente il proprietario dell'ex-convento annesso alla chiesa? Il Comune o la Provincia o il Demanio? (se è un privato non si possono più ottenere locali oltre quelli già concessi per la rettoria).

Allegato A.

LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 810, ART. 29, LETTERA A). — « La personalità giuridica sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendite che attualmente il Fondo per il Culto destina a ciascuna di esse ».

Allegato B.

LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 848, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 133 l'8 giugno 1929, art. 6, capo II: « omissis.... Le chiese appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, contemplate dall'art. 29, lettera a) del Concordato, saranno consegnate alla autorità ecclesiastica, restando revocate le concessioni attuali delle medesime, in qualunque tempo ed a qualunque titolo disposte.

Nessuna indennità è dovuta in tal caso ai concessionari, o ad altri usuarii, neppure per miglioramenti tuttora sussistenti, e nonostante convenzione in contrario. Parimenti nessuna indennità è dovuta dai concessionari e dagli usuarii per eventuali deterioramenti dell'edificio e della suppellettile, dipendenti da omessa manutenzione o da qualunque altra causa non dolosa ».

Prescrizione di piccoli crediti sui libretti postali di risparmio.

Allo scopo di semplificare le contabilità dei risparmi liberandole dai conti con credito esiguo, con R. Decreto Legge 13 novembre 1930 n. 1471, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 Novembre 1930 sono stati fissati più brevi termini di prescrizione, per cui dal 1° Febbraio p.p. e col 31 Dicembre di ciascun anno incominciando dal corrente 1931, saranno dichiarati prescritti i crediti dei libretti a risparmio nominativi o al portatore:

1.) che non superano le lire cinque fra capitale ed interessi, quando durante l'anno non sia stata compiuta nel libretto alcuna operazione di deposito, di rimborso o di iscrizione di interessi;

2.) che non superano le lire dieci fra capitale e interessi, quando durante i tre anni precedenti non sia stata compiuta sul libretto alcuna operazione di deposito, di rimborso o di iscrizione di interessi;

3.) che non superano le lire venti fra capitale ed interessi o che siano costituiti da un capitale non superiore a lire due e da interessi da iscrivere, oppure, qualunque ne sia l'importo, rappresentino soltanto interessi da

iscrivere, quando durante i cinque anni precedenti non sia stata compiuta alcuna operazione di deposito, di rimborso o di iscrizione di interessi.

Bisogna tenere ben presente questo decreto, perchè esso si applica anche ai libretti per collocamento capitali degli Enti Ecclesiastici (Benefici, Fabbricerie, Confraternite, cc.). Ci risulta che vi è un certo numero di libretti di tali enti della Diocesi, che si trovano in pericolo di andare prescritti. Tali libretti vincolati all'ente per collocamento di capitali ci pare che avrebbero potuto essere tenuti in considerazione particolare: essi hanno origine per l'obbligo di depositare su tali libretti i residui di operazioni richiedenti l'autorizzazione civile, nè da tali libretti è concesso, senza autorizzazione civile, fare prelevamenti. Non è quindi possibile fare operazioni su di essi, tranne l'iscrizione annuale degli interessi, iscrizione che per capitali di poche lire può facilmente dimenticarsi. Diverso ci pare il caso di libretti di risparmio aventi origine dalla volontà del depositante.

Comunque, si tenga presente che occorre far registrare ogni anno gli interessi sui libretti di risparmio, se non si vuole che, per i libretti di esiguo ammontare, si abbia a perdere anche il capitale a favore del Bilancio Autonomo dell'Azienda delle Poste e Telegrafi.

Legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.

CAPO I.

Assegni supplementari di congrua ed assegni per spese di culto a favore dei parroci.

ART. 1. - Ai parroci è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di L. 3500 dal 1° aprile 1925.

Il limite anzidetto è di lire 900 dal 1° luglio 1899, di lire 1000 dal 1° febbraio 1918, di lire 1500 dal 1° luglio 1919 e di lire 2500 dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925.

ART. 2. - Ai titolari di parrocchie aventi nella propria circoscrizione una popolazione permanente inferiore a 200 abitanti è dovuto l'intero supplemento di congrua nel solo caso che, a giudizio dell'amministrazione del Fondo per il culto, concorrano gravi circostanze di luoghi e di comunicazioni. In difetto di esse il supplemento medesimo viene ridotto di una somma non eccedente il terzo del limite della congrua.

Contro le relative determinazioni è ammesso il reclamo al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, che delibera con provvedimento definitivo.

ART. 3. - L'assegno supplementare di congrua viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto ed è concesso a seguito di domanda del parroco, previo accertamento dei redditi del beneficio, al netto delle passività patrimoniali, delle imposte e tasse, e degli oneri indicati nei successivi articoli.

Nei redditi di cui sopra sono compresi anche i proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale, gli assegni di carattere obbligatorio e continuativo che il parroco percepisca da qualunque amministrazione pubblica o da enti e corpi morali sia ecclesiastici che laicali, nonchè le rendite derivanti da lasciti, donazioni e simili.

ART. 4. - L'accertamento del reddito netto beneficiario è eseguito in base alla situazione patrimoniale al 1° luglio 1920, per le parrocchie provviste di titolare a quella data anche se l'assegno sia dovuto per un pe-

riodo di tempo anteriore, o altrimenti alla data di decorrenza dell'assegno, di cui all'articolo 82, tenendo conto delle variazioni e trasformazioni avvenute successivamente per cause permanenti nell'asse patrimoniale del beneficio, con decorrenza, agli effetti del supplemento di congrua, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui esse si riferiscono.

ART. 5. - La liquidazione delle attività e delle passività del beneficio ha luogo prendendo per base la situazione patrimoniale di esso presentata dal parroco, e l'accertamento della medesima da parte dell'amministrazione è fatta con le norme contenute negli articoli seguenti qualunque sia il periodo di tempo cui la liquidazione si riferisca e tenendo presente:

a) l'ultima denuncia presentata, assentita e definitivamente approvata agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta, o la liquidazione suppletiva, eseguita d'ufficio, ed in vigore al 1° luglio 1920 o alla data di nomina del nuovo investito;

b) il verbale di immissione in possesso o di consegna delle temporalità beneficiarie;

c) gli accertamenti dei redditi già eseguiti dagli uffici distrettuali delle imposte;

d) ogni altro elemento di cui l'amministrazione sia in possesso, e che ritenga necessario richiedere all'interessato.

ART. 6. - Il reddito dei beni immobili si desume di regola dai contratti di locazione in corso al 1° luglio 1920, o alla data di nomina del nuovo investito, e in difetto di essi viene stabilito con i criteri indicati nell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271 sulla tassa di manomorta.

Tuttavia se si abbia motivo di dubitare che il reddito risultante dai contratti di locazione, o quello presunto secondo i criteri sopraccennati non corrisponda, per qualsiasi causa, alla effettiva produttività degli immobili, l'amministrazione del Fondo per il culto può promuovere una stima a cura dell'Ufficio tecnico di finanza, da valere come uno degli elementi da prendere a base della liquidazione ai sensi dell'art. 5.

Ove i risultati dell'accertamento tecnico superino di un quinto il reddito dichiarato dall'investito, ne viene data comunicazione all'investito medesimo, il quale nel termine di 60 giorni può presentare le eventuali e documentate sue osservazioni.

E' ammesso in tal caso l'accordo circa il valore da attribuirsi al reddito immobiliare, con le modalità e gli effetti stabiliti nell'art. 65, limitatamente al reddito stesso.

ART. 7. - Non entrano nel computo delle attività il reddito presunto della casa parrocchiale, nè quello dell'annesso orto o giardino destinati all'uso personale dell'investito.

Se la casa, orto o giardino fossero dati in tutto o in parte in locazione è computato fra le attività il reddito corrispondente.

ART. 8. - Nella determinazione dei redditi costituiti da annualità o altre prestazioni periodiche provenienti da impiego di capitali, da enfiteusi, da censi, o da altro titolo, non si tiene conto di quelli che fossero estinti, o divenuti inesigibili, semprechè siano presentati in originale o in copia autentica i titoli, gli atti ed i documenti comprovanti la estinzione, o la inesigibilità.

Dell'aumento del quinto delle prestazioni perpetue in danaro, stabilito dall'art. 10 della legge 11 giugno 1925, n. 998, si tiene conto, agli effetti della liquidazione, con la decorrenza stabilita nell'art. 4.

ART. 9. - Le prestazioni attive corrisposte in generi o derrate devono essere calcolate in una somma in danaro corrispondente alla media delle mercuriali del Comune o, in difetto, della Camera di commercio della pro-

vincia relative al triennio 1918, 1919, 1920, per le parrocchie provviste di titolare al 1° luglio 1920, o altrimenti al triennio anteriore alla data di nomina del nuovo investito.

ART. 10. - I proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale sono calcolati, salvo che il parroco li abbia dichiarati in un ammontare maggiore nella situazione patrimoniale di cui all'art. 5, in rapporto alla popolazione della parrocchia, ed in ragione di lire 30 fino a 500 abitanti, di lire 50 fino a 1000, e con l'ulteriore aumento di lire 50 per ogni 1000 abitanti fino alla popolazione di 6000 e successivamente di lire 100 per ogni 2000 abitanti in più, e non oltre un massimo di lire 900.

ART. 11. - Sono considerate passività patrimoniali gli interessi di capitali, i censi, i canoni, i livelli ed in generale le annualità passive gravanti sul beneficio parrocchiale.

Le prestazioni passive corrisposte in generi o derrate devono essere calcolate in una somma in denaro da determinarsi con le norme dell'art. 9.

E' applicabile alle prestazioni passive perpetue in denaro l'ultimo comma dell'art. 8.

ART. 12. - Le imposte sui terreni e sui fabbricati sono calcolate sulla media del triennio di cui all'art. 9, sempre quando il reddito degli immobili cui si riferiscono non sia stato calcolato al netto con i criteri indicati nell'ultimo alinea dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271 sulla tassa di manomorta.

Viene tenuto conto anche delle imposte sul fabbricato della casa canonica e sull'orto o giardino annesso, nonché dell'imposta sui redditi agrari, delle tasse e dei contributi stradali, per arginatura di fiumi, fossi e canali, ed in genere di ogni altro contributo imposto per legge a carico dei proprietari di terreni o fabbricati, purchè siano a carico dell'investito senza diritto a rivalsa.

Non sono invece ammissibili fra le passività l'imposta complementare sul reddito, la tassa sui domestici, sul valore locativo, e in genere tutti i tributi di carattere personale e familiare.

ART. 13. - L'imposta di ricchezza mobile sulle rendite prebendali e sui proventi casuali (esclusi quelli delle messe avventizie), è riconosciuta nei limiti della somma dovuta e pagata dall'investito al 1° luglio 1920 per i benefici provvisti di titolare a quella data, o, altrimenti, della somma dovuta e pagata alla data di nomina del nuovo investito, sempre quando le rendite gravate siano computate nell'attività della liquidazione.

ART. 14. - La tassa di manomorta viene ammessa fra le passività limitatamente al periodo anteriore al 1° gennaio 1924 nella somma effettivamente corrisposta.

ART. 15. - Sono compresi fra le passività, nell'ammontare corrisposto al 1° luglio 1920, per le parrocchie provviste di titolare a quella data, o altrimenti alla data di nomina del nuovo investito, il premio di assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine, limitatamente ai fabbricati rustici ed urbani, compresa la casa canonica, nonché la quota di concorso dovuta anteriormente al 1° luglio 1929.

ART. 16. - L'annua spesa delle riparazioni ordinarie è determinata nella seguente misura:

a) in ragione del 5 per cento sul reddito dei fondi rustici ai quali sono annessi fabbricati colonici;

b) in ragione del 20 per cento sul reddito lordo dei fabbricati urbani;

c) in ragione del 30 per cento sul reddito lordo degli opifici.

La spesa delle riparazioni della casa canonica è determinata nella mi-

sura del 20 per cento sul reddito reale, se data in fitto, o sul reddito presunto agli effetti delle imposte.

L'ammissione fra le passività non può avere luogo quando l'onere delle riparazioni sia a carico del conduttore e quando la rendita dei terreni e fabbricati sia stata stabilita al netto, con i criteri indicati nell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271.

ART. 17. - La spesa per i vice-parroci, coadiutori, o cappellani, aventi obbligo principale e permanente di coadiuvare il parroco è ammessa quando concorrano le seguenti condizioni:

1^a) che si tratti di ufficio continuativo istituito da decreti o provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, civilmente riconosciuti, ovvero esistente per ininterrotta consuetudine anteriore alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866, n. 3036, salvo per le parrocchie in chiese già collegiate, ricettizie o comunie curate, i membri delle quali siano tutti deceduti o divenuti inabili a prestare il servizio di coadiuvazione cui erano tenuti;

2^a) che a giudizio insindacabile dell'amministrazione non sia venuta meno la necessità della funzione, per sopravvenute variazioni nelle precedenti condizioni della parrocchia rispetto sia alla popolazione, sia all'estensione del suo territorio, sia alla difficoltà delle comunicazioni;

3^a) che l'onere sia effettivamente a carico del beneficio parrocchiale e non già di altre istituzioni ecclesiastiche, o laicali, o del Comune, o del patrono, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Può essere anche ammessa fra le passività, posteriormente all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810, la spesa per un vice parroco, coadiutore, o cappellano che abbia conoscenza della lingua localmente in uso, sempre che ne sia riconosciuta la necessità sia dall'autorità ecclesiastica che da quella civile.

L'ammontare della spesa da ammettersi in tutti i casi suddetti è determinata dall'amministrazione del Fondo per il culto, tenendo conto principalmente delle circostanze di cui al n. 2, ed in misura non inferiore a lire 500 e non superiore a lire 1000.

Pel periodo anteriore al 1° luglio 1925 è ammessa fra le passività soltanto la spesa effettivamente sostenuta dal parroco, purchè non superiore a lire 500.

ART. 18. - Quando l'onere pel vice parroco, cappellano o coadiutore non sia effettivamente a carico del beneficio parrocchiale, può essere incluso fra le passività, alle condizioni di cui all'articolo precedente, un supplemento di retribuzione pari alla differenza fra l'ammontare del reddito netto del beneficio del coadiutore e degli assegni dovutigli da altri enti o privati ed i limiti minimo e massimo ivi stabiliti.

ART. 19. - Se la casa canonica manchi, o non possa essere resa abitabile neppure con restauri e non vi siano enti o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione, è ammessa fra le passività una somma a titolo di indennità di alloggio.

Tale somma deve essere stabilita, per una casa adatta allo scopo, avuto riguardo alla media dei prezzi locali, in misura non inferiore a lire 300 nè superiore a lire 600 annue per le parrocchie esistenti nella circoscrizione di comuni con popolazione che non ecceda i 50.000 abitanti, e non inferiore a lire 600 nè superiore a lire 1200 annue per le parrocchie esistenti nella circoscrizione di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

ART. 20. - Fra le passività sono compresi gli oneri religiosi e i pesi di culto legati pii e simili, che gravino su determinate rendite patrimoniali del beneficio, sugli assegni e rendite accennate nell'articolo), oppure sulla casa canonica.

La spesa relativa è determinata in base a quella sostenuta al 1° luglio

1920, quando si tratti di enti provvisti di titolare in quel tempo o, altrimenti, alla data di nomina del nuovo investito, tenuto conto degli eventuali provvedimenti ecclesiastici di riduzione o dispensa.

Tale spesa non può superare l'importo netto della rendita gravata dall'onere e compresa fra le attività beneficiarie nella liquidazione di congrua.

Qualora trattisi di oneri gravanti sulla casa canonica, la spesa da detrarsi non può superare il reddito della medesima presunto agli effetti dell'imposta sui fabbricati.

ART. 21. - Fra gli oneri deducibili vanno pure compresi, quando siano effettivamente corrisposti dall'investito:

a) il cattedratico;

b) il seminaristico, quando dipenda da consuetudine anteriore al 13 maggio 1871, o da provvedimento dell'autorità ecclesiastica, civilmente riconosciuto.

La relativa spesa è fissata nell'ammontare corrisposto al 1° luglio 1920, quando si tratti di enti provvisti di titolare in quel tempo, o, altrimenti, alla data di nomina del nuovo investito, ma quella inerente al seminaristico in nessun caso può superare il 5 per cento del reddito netto beneficiario risultante dalla liquidazione di congrua.

ART. 22. - Non sono computabili fra le passività le spese per riparazioni straordinarie di beni immobili, nè le quote di ammortamento per sorte ed interessi di debiti contratti per la gestione patrimoniale del beneficio, per la esplicazione dei fini dell'ente, o per qualsiasi altra causa, anche se tali debiti siano stati legalmente autorizzati.

E' fatta eccezione per i mutui per miglioramento agrario stipulati ai sensi dell'articolo 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1927 n. 1509, o anche anteriormente per finalità conformi a quelle indicate nel detto articolo. In tal caso è consentito di ammettere fra le passività, fino alla loro integrale estinzione, le quote di ammortamento per sorte ed interessi, nei limiti del maggior reddito ottenuto e computato fra le attività.

ART. 23. - Non sono nemmeno computabili fra le passività:

a) le pensioni o assegni vitalizi di qualsiasi natura, costituiti con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica anche se muniti di civile riconoscimento;

b) gli oneri che si identificano coi fini dell'ente;

c) le spese di carattere personale dell'investito.

ART. 24. - Salvo il disposto dell'art. 20, non sono comprese fra le passività le spese per la manutenzione degli edifici sacri e le spese di culto in genere, ma per queste ultime viene concesso all'investito, con la stessa decorrenza del supplemento di congrua, un assegno pari al 15 per cento della congrua, non tenuto conto della riduzione del ventesimo, di cui all'articolo 76.

Tale assegno non è dovuto se alle spese suddette provvedono integralmente enti o corpi morali o privati obbligati a sostenerle, ma se i medesimi vi provvedono soltanto in parte con corresponsione di assegni o con erogazione diretta di somme, sia sotto la denominazione di spese di culto, di ufficiatura, o per il servizio della chiesa, sia sotto qualsiasi altra denominazione, è dovuta all'investito la differenza fra il 15 per cento del limite della congrua e gli assegni e le somme di cui sopra.

ART. 25. - Qualora enti, o corpi morali, o privati siano obbligati limitatamente ad alcune delle spese di culto che saranno determinate nel regolamento, ovvero a carico dell'investito ricadano solo alcune di esse in virtù di antiche disposizioni tuttora in vigore, l'assegno per spese di culto viene stabilito dall'amministrazione con criterio discrezionale, entro i limiti di cui all'articolo precedente.

Quando invece il beneficio abbia un reddito annuo netto eccedente il limite della congrua e l'investito sostenga tuttavia un onere per spese di culto, il corrispondente assegno gli viene concesso a termini e nei limiti di cui all'articolo ed al comma precedente, dedotta però l'eccedenza di cui sopra.

L'assegno per spese di culto non è soggetto ad imposte e la relativa liquidazione non è suscettibile di revisione se non in caso di sopravvenienza alla parrocchia di nuovi cespiti, o di variazioni nel concorso da parte di privati, enti, o corpi morali obbligati.

ART. 26. - Ove un beneficio sia retto, congiuntamente o alternativamente, da due o più titolari si fa luogo alla concessione di un solo assegno supplementare di congrua.

ART. 27. - Ai parroci che siano ammessi a cumulare più benefici parrocchiali suscettibili di supplemento di congrua spetta, a decorrere dal 30 gennaio 1926, un solo assegno supplementare con diritto ad opzione.

Qualora però, con provvedimento dell'autorità ecclesiastica posteriore all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810, vengano raggruppate, in via provvisoria, o definitiva più parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno, o più vice parroci, sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, saranno corrisposti tanti distinti assegni quanti sono quelli dovuti alle singole parrocchie a norma delle presenti disposizioni.

Nulla però è dovuto ai vice parroci o coadiutori chiamati a coadiuvare l'unico parroco della parrocchia unita ai termini del comma precedente.

A decorrere dal 19 giugno 1927, ai parroci, i quali siano anche investiti di una o più vicarie curate autonome, può essere concesso soltanto un secondo assegno, a condizione che il cumulo dei due assegni non superi il limite della congrua parrocchiale.

Quanto alle spese di culto saranno in ogni caso corrisposti tanti distinti assegni, quanti sono i benefici per i quali siano dovuti in conformità degli articoli 24 e 25.

CAPO II.

Assegni supplementari di congrua ed assegni per spese di culto a favore dei vicari e cappellani curati autonomi e indipendenti.

ART. 28. - Ai vicari ed ai cappellani curati investiti di un particolare beneficio, e che esercitino in una determinata circoscrizione territoriale, con autonomia ed indipendenza, le funzioni parrocchiali loro demandate, è dovuto, a seguito di domanda dell'investito, un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di lire 2000 dal 1° aprile 1925.

Il limite anzidetto è di L. 1500 dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925.

Sono esclusi dalla concessione dell'assegno gli investiti, che, pur avendo la denominazione di vicari o di cappellani curati, esercitano, per espressa disposizione dell'atto di fondazione o della bolla di nomina, funzioni di coadiutori, salvo per i medesimi l'avventuale applicazione degli articoli 17 e 18 nei confronti del parroco.

ART. 29. - Per le vicarie e le cappellanie curate che abbiano meno di 200 abitanti è applicabile l'articolo 2.

ART. 30. - E' dovuto ai vicari e ai cappellani curati, in tutto od in parte, sempre che ricorrano le condizioni di cui agli articoli 24 e 25 ed a titolo di concorso nelle spese di culto, o per il servizio della Chiesa, il 15 per cento sulla congrua di lire 1500 dal 1° luglio 1920 e di lire 2000 dal 1° luglio 1925.

ART. 31. - A decorrere dal 19 giugno 1927, ai vicari e cappellani curati investiti di più benefici della stessa specie può essere concesso non più

di un secondo assegno a titolo di supplemento di congrua, a condizione che il cumulo dei due assegni non superi il limite della congrua parrocchiale. Per le spese di culto, invece, possono essere accordati tanti assegni distinti quanti sono i beneficii per i quali siano dovuti.

ART. 32. - Sono applicabili ai vicari e cappellani curati le disposizioni del capo I relative alla domanda e all'accertamento delle attività e passività, in quanto non siano in contrasto con quelle contenute nel presente Capo.

Non è però ammessa fra le passività del beneficio alcuna spesa per assistenza e coadiuvazione, nel caso di vicarie e cappellanie che abbiano meno di 3000 abitanti.

CAPO III.

Assegni supplementari di congrua a favore dei canonici e beneficiati minori dei capitoli cattedrali.

ART. 33. - Ai canonici ed ai beneficiati minori dei capitoli cattedrali è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° di aprile 1925 al limite:

- di lire 4000 per i canonici investiti delle prime due dignità;
- di lire 3500 per i canonici investiti di altra dignità, o degli uffici di teologo e di penitenziere;
- di lire 3000 per i canonici semplici;
- di lire 2000 per i beneficiati minori comunque denominati.

Dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925 i limiti anzidetti sono:

- di L. 3000 per i canonici investiti di dignità, o degli uffici di teologo o di penitenziere;
- di lire 2500 per i canonici semplici;
- di lire 1500 per i beneficiati minori.

Gli assegni di cui sopra sono corrisposti per ciascun capitolo ad un numero di canonici non superiore a 12 e di beneficiati minori non superiori a 6, salvo per i capitoli delle sedi suburbicarie, non soggetti a tale condizione.

ART. 34. - L'assegno supplementare di congrua di cui all'articolo precedente viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto, ed è concesso a seguito di domanda dell'investito, previo accertamento delle rendite, al netto delle imposte e tasse, delle passività patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti, a termini e con i criteri di cui al capo I, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

ART. 35. - L'accertamento delle rendite di cui al precedente articolo è fatto tenendo conto:

- a) delle rendite proprie della prebenda del canonicato o del beneficio minore, se esistano separate dalla massa;
- b) della quota di partecipazione alle masse capitolari in base alla media del triennio 1918 - 1919 - 1920;
- c) della quota della massa piccola per distribuzioni corali secondo la media del triennio anzidetto;
- d) delle rendite destinate all'adempimento di legati pii od oneri di culto, anche se non comprese nella massa comune.

ART. 36. - Sono ammessi fra le passività gli oneri religiosi e i pesi di culto, legati pii o simili, che gravino su determinate rendite patrimoniali e su quelle accennate nell'art. 35 lett. d). Il relativo importo è determinato con le norme e nella misura di cui all'art. 20.

Qualora gli oneri e pesi di cui sopra gravino sulla rendita globale della massa comune, rimasta al capitolo cattedrale dopo l'applicazione

delle leggi 15 agosto 1867 n. 3848, 11 agosto 1870, n. 5784 allegato P, e 19 giugno 1873 n. 1402, art. 25, e al capitolo stesso non sia possibile dimostrare in modo specifico quale sia il cespite attualmente gravato da ciascun legato, può comprendersi fra le passività una somma da stabilirsi a criterio discrezionale dell'amministrazione, sentito il proprio Consiglio, in misura però non superiore a quella ammessa eventualmente dal Demanio dello Stato all'attuazione delle leggi di cui sopra.

ART. 37. - Se le spese per la ufficiatura e la manutenzione ordinaria della cattedrale sono obbligatoriamente ed effettivamente a carico in tutto o in parte del capitolo, è ammessa fra le passività una somma da stabilirsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione, sentito il proprio Consiglio, a titolo di concorso nelle spese anzidette, con riguardo alla importanza della chiesa e della sede, nonchè alla entità dell'onere e del reddito patrimoniale netto del capitale stesso.

ART. 38. - La tassa di manomorta sulle rendite patrimoniali della massa comune, computate nelle attività, è ammessa nella liquidazione, anche oltre il 31 dicembre 1923, se effettivamente corrisposta, nell'ammontare dovuto al 1° luglio 1920.

Non sono computabili, invece, la spesa per l'abitazione dei canonici o beneficiati minori, quella per la messa conventuale e quelle per la coadiuvazione, assistenza, supplenza, amministrazione e simili.

ART. 39. - Il canonico, che eserciti in pari tempo l'ufficio di parroco nella cattedrale, o in altra chiesa parrocchiale unita e incorporata al canonicato, ha diritto a conseguire un unico supplemento fino al limite della maggiore somma della congrua stabilita per i rispettivi uffici.

Gli è data facoltà di scelta, o per la liquidazione del supplemento di congrua canonica in base alle rendite che percepisce per le funzioni di canonico, oppure per la liquidazione del supplemento di congrua parrocchiale in base alla quota curata e altre rendite e proventi, che gli pervengono per le funzioni di parroco. Però l'assegno per spese di culto, qualora spetti, deve essere corrisposto nel solo caso che l'investito opti per la congrua parrocchiale, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 24 e 25.

Nel caso che l'investito di cui sopra ritragga, in una delle due qualità, una rendita netta di lire 4000, non gli è dovuto alcun supplemento di congrua, nè come canonico, nè come parroco.

ART. 40. - Qualora la cura delle anime risieda nel capitolo e sia esercitata in atto dai canonici cumulativamente, o a turno, o per mezzo di vicari curati, il supplemento di congrua parrocchiale, oltre l'assegno per spese di culto, è dovuto direttamente al capitolo.

La liquidazione del suddetto supplemento viene effettuata avendo riguardo alle sole rendite ed ai proventi casuali inerenti alla cura delle anime ai termini e nei limiti di cui al capo I.

Fra le passività della liquidazione del supplemento di congrua parrocchiale non è ammessa alcuna spesa per onorario al sacerdote che eserciti in atto la cura delle anime.

ART. 41. - Al canonico o beneficiato minore investito dall'autorità ecclesiastica anche di altro beneficio suscettibile di supplemento di congrua, spetta un solo assegno supplementare, con facoltà di opzione.

Tuttavia a decorrere dal 19 giugno 1927, quando uno dei benefici consista in una vicaria o cappellania curata autonoma, può essere concesso un secondo assegno, ma il cumulo dei due assegni non può superare il limite della congrua stabilito dal precedente articolo 33.

Quanto alle spese di culto, l'investito ha diritto a conseguire tanti distinti assegni, quanti sono i benefici per i quali siano dovuti in conformità degli articoli 24 e 25.

ART. 42. - Nella determinazione del seminaristico da ammettersi fra le passività non viene tenuto conto delle rendite per distribuzioni corali di cui alla lettera c) dell'art. 35.

CAPO IV.

Assegni supplementari di congrua a favore dei vescovi ed arcivescovi, prelati ed abati con piena giurisdizione vescovile.

Dall'art. 43 al 55.

CAPO V.

Assegni supplementari di congrua a favore dei parroci del territorio di Roma e dei canonici e beneficiati minori delle collegiate.

Dall'art. 56 al 59.

CAPO VI.

Assegni per indennità di decime — Assegni, compensi e sussidi al clero di Sardegna.

Dall'art. 60 al 62.

(Si omettono i cap. V e VI relativi a Roma ed alla Sardegna).

CAPO VII.

Notifica delle liquidazioni — Reclami al Consiglio di amministrazione - Accordo - Azione giudiziaria.

ART. 63. - La liquidazione deve essere notificata all'investito tanto se positiva, quanto se negativa per eccedenza di reddito netto oltre il limite della congrua.

Sono egualmente notificati i provvedimenti relativi a diniego o concessione parziale dell'assegno per spese di culto, di cui agli articoli 24 e 25, alla revisione delle liquidazioni di cui agli articoli 55 e 78 ed alle modificazioni delle medesime ai sensi degli articoli 60, 77, 78 e 92.

Tali notifiche sono eseguite dall'inserviente o dal messo comunale gratuitamente.

Entro 90 giorni dalla notifica, l'investito, qualora creda di averne legittimo motivo, può, secondo i casi, produrre reclamo al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, o contro la detta revisione, o contro le parziali modificazioni della liquidazione, specificando le questioni e presentando i necessari documenti. Intanto si fa luogo al pagamento sulla base della liquidazione fatta dall'amministrazione.

Quando il titolare cui sia stata notificata la liquidazione venga a cessare dalle sue funzioni, per qualsiasi causa, durante il periodo utile per l'impugnativa di essa, senza avere prodotto il reclamo, il successore di lui avrà diritto di produrre il reclamo stesso nel termine di 90 giorni dalla data di immissione in possesso del beneficio.

L'accertamento delle rendite di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 35, divenuto definitivo nei confronti dei membri in carica del capitolo cattedrale, non può essere impugnato dai successivi investiti di canonici, e benefici minori, anche se questi siano vacanti all'atto della liquidazione definitiva.

Ove non sia disposto altrimenti, non è ammesso il reclamo al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto nei casi di materie rimesse al criterio discrezionale dell'amministrazione.

ART. 64. - In mancanza di reclamo nel termine prefisso e nel caso di accordo ai sensi dell'articolo seguente, la liquidazione diviene definitiva anche per i futuri investiti, salve le modifiche espressamente previste dalla presente legge.

Nel caso di reclamo entro il termine suaccennato, la liquidazione, con la riserva di cui al precedente comma, deve ugualmente considerarsi definitiva in quelle parti di essa, che dal ricorrente non siano state impugnate con specifica motivazione.

Intervenuta sul reclamo la decisione del Consiglio di amministrazione, la liquidazione diviene definitiva.

ART. 65. - Fino a che la liquidazione non sia divenuta definitiva, anche se non sia stato prodotto reclamo al Consiglio d'amministrazione, è ammesso l'accordo fra l'interessato e l'ufficio circa la esistenza, la natura e l'ammontare dei redditi ed oneri, agli effetti degli accerimenti del reddito netto del beneficio e della liquidazione e concessione del supplemento di congrua e dell'assegno per le spese di culto.

L'accordo deve farsi constare tassativamente mediante dichiarazione in doppio esemplare, datata e sottoscritta dall'investito e dal rappresentante dell'amministrazione, nella quale sia espressamente detto che la liquidazione è accettata nel suo insieme, con rinuncia a qualsiasi gravame amministrativo o giudiziario.

In base al detto accordo, approvato dal Consiglio di amministrazione, si effettua la liquidazione definitiva.

ART. 66. - L'azione giudiziaria relativa a concessioni, liquidazioni e revisioni di supplemento di congrua e di altri assegni spettanti al clero a norma della presente legge non può essere proposta se non dopo esaurito il procedimento amministrativo stabilito con gli articoli 63 e 64, e non è più ammessa quando non sia stato sperimentato nel termine utile il reclamo al Consiglio d'amministrazione, o siano trascorsi sei mesi dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti definitivi adottati in seguito alla deliberazione del Consiglio di amministrazione in merito al reclamo.

Tuttavia se l'amministrazione non abbia provveduto sulla domanda relativa agli assegni di cui al precedente comma, o sul reclamo avverso i relativi provvedimenti, entro il limite di un anno dalla rispettiva presentazione, l'interessato può convenire in giudizio l'amministrazione affinché sia ad essa fissato all'uopo un congruo termine.

In nessun caso sono dovuti interessi con decorrenza anteriore alla domanda giudiziale ammissibile ai sensi del primo comma del presente articolo.

ART. 67. - Le norme contenute negli articoli 63 e 66, si applicano anche nei casi in cui siano richiesti dal clero, in nome proprio o in rappresentanza di enti o benefici ecclesiastici, altri assegni, compensi, indennità, o rimborsi che si sostenga essere dovuti dal Fondo per il culto in conseguenza delle leggi di soppressione di enti ecclesiastici.

CAPO VIII.

Pagamento degli assegni durante la vacanza del beneficio e riattivazione degli assegni a favore del nuovo investito.

ART. 68. - Durante la vacanza del beneficio l'assegno supplementare di congrua non viene corrisposto.

Sono invece corrisposti all'Ordinario diocesano, quale amministratore del beneficio vacante, gli assegni e le prestazioni d'indole patrimoniale, gli antichi assegni erariali di congrua, quelli concessi in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, e gli assegni erariali o patrimoniali dovuti a titolo di indennità di alloggio, spese di culto, od ufficiatura della chiesa.

ART. 69. - Al nuovo titolare del beneficio, previa l'applicazione degli articoli 76, 90 e 91, viene riattivato il pagamento di tutti gli assegni già iscritti a favore del suo predecessore.

CAPO IX.

Assegni per onorario e spese di culto agli economi spirituali.

Per le parrocchie aventi un reddito netto beneficiario inferiore a L. 900 è dovuto all'economo spirituale un assegno annuo di L. 1250 dal 1° aprile 1925.

L'assegno anzidetto è di lire 360 dal 1° gennaio 1901, di L. 500 dal 1° luglio 1919 e di L. 1000 dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925.

Ove le parrocchie godano di antichi assegni erariali di congrua, o di assegni in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, di cui all'art. 68, viene corrisposta all'economo spirituale, a titolo di assegno complementare, sola la eventuale differenza per raggiungere i limiti di cui sopra.

ART. 71. - Agli economi spirituali di parrocchie vacanti aventi un reddito netto beneficiario inferiore a L. 900 è dovuto l'assegno per spese di culto già liquidate a favore del cessato titolare ed in difetto da liquidarsi a norma degli art. 24 e 25, fino al limite di L. 525 dal 1° aprile 1925.

Ove le parrocchie godano di assegni a titolo di spese di culto o di ufficiatura della chiesa, di cui all'ultimo comma dell'art. 68, è dovuto agli economi spirituali solo l'eventuale differenza per raggiungere i limiti di cui sopra.

ART. 72. - Gli assegni dovuti agli economi spirituali, come dagli articoli precedenti, sono corrisposti sul bilancio del Fondo per il culto e sono esenti da qualsiasi imposta e tassa.

CAPO X.

Disposizioni generali.

ART. 73. - Agli effetti dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le congrue ed i supplementi di congrua corrisposti sui bilanci del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, sia per concessione delle amministrazioni suddette, sia per concessione anteriore dello Stato, qualunque ne sia l'origine e la causa, devono essere classificati tutti indistintamente nella categoria C. stabilita dall'art. 54 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021.

L'imposta di cui sopra è pagata direttamente dalle amministrazioni suddette, senza diritto a rivalsa da parte delle medesime verso gli investiti.

ART. 74. - Gli eredi del titolare di un beneficio avente diritto ad assegni per supplemento di congrua, per indennità di decime, e per spese di culto, possono richiedere gli assegni che sarebbero spettati al loro dante causa, anche se questi non ne avesse ancora ottenuto la liquidazione al momento del decesso, purchè per altro ne abbia fatta regolare domanda e salva sempre la prescrizione di cui all'articolo 79.

Inoltre è fatto salvo agli eredi il diritto a richiedere, entro 5 anni dall'apertura della successione, gli assegni concessi al loro autore, da questo non ancora riscossi alla data del decesso e non colpiti dalla prescrizione suddetta.

ART. 75. - L'ammontare dell'assegno da corrispondersi agli aventi diritto a supplemento, non può eccedere la somma rispettivamente stabilita come limite della congrua, non ostante la esistenza di oneri e pesi. E' fatta eccezione soltanto, a decorrere dal 1° luglio 1925, per la spesa del vice parroco, cappellano e coadiutore, entro il limite minimo indicato nell'art. 17.

ART. 76. - Fermi rimanendo i limiti di congrua stabiliti dalla presente legge, con decorrenza dal 1° giugno 1927 agli assegni supplementari

di congrua viene applicata una riduzione pari ad un ventesimo dei limiti stessi. Detta riduzione non può superare l'ammontare dell'assegno supplementare e in ogni caso non è applicabile al limite delle spese di culto.

ART. 77. - Le liquidazioni divenute definitive ai termini del capo VII, possono essere modificate, di ufficio o dietro richiesta dell'investito, se siano accertati aumenti o diminuzioni, del reddito netto beneficiario, dipendenti da cause permanenti e di effetto continuativo nell'asse o consistenza patrimoniale del beneficio, escluse le alienazioni di cespiti per moltiplicamento di immobili del beneficio compresa la casa canonica e l'episcopio.

Le modificazioni devono limitarsi alle partite dell'attivo e del passivo, alle quali si riferiscono le accennate variazioni.

La nuova liquidazione, se fatta di ufficio, ha effetto dal 1° gennaio o 1° luglio immediatamente successivo alla data del decreto di approvazione, salvo che il pagamento dell'assegno sia stato sospeso con decorrenza anteriore al 30 gennaio 1926, nel qual caso ha effetto dalla data di sospensione del pagamento.

ART. 78. - Indipendentemente dal disposto di cui al precedente articolo, è nell'insindacabile facoltà dell'amministrazione di procedere d'ufficio alla revisione generale della liquidazione del supplemento di congrua, quando, per qualsiasi causa, tenuto conto eventualmente del secondo comma dell'art. 22, si sia verificato un aumento nel complesso dell'annuale reddito netto beneficiario.

Negli accertamenti, nelle revisioni e nella conseguente rettifica dovranno essere osservati i criteri, i limiti e le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di supplemento di congrua, con riferimento, per le variazioni di reddito e degli oneri correlativi, allo stato di fatto e di diritto del beneficio al momento della revisione.

La nuova liquidazione ha sempre effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data del decreto di approvazione, salvo che il pagamento dell'assegno sia stato sospeso con decorrenza anteriore al 30 gennaio 1926, nel qual caso ha effetto dalla data di sospensione del pagamento.

ART. 79. - Le annualità degli assegni liquidati o da liquidare a qualsiasi titolo in forma delle norme contenute nella presente legge e quelle degli assegni già erariali, o per indennità di decime, si prescrivono in 5 anni.

ART. 80. - Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio sono esenti da sequestro e da pignoramento nella stessa misura stabilita per gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato.

E' ammessa la cessione degli assegni sopraindicati, fino alla concorrenza di un quinto solo in computo o a garanzia di debiti contratti o da scontrarsi con la prescritta autorizzazione nell'interesse del beneficio o della chiesa.

Quando risulti che l'investito abbia riscosso somme non dovute gli la amministrazione ha facoltà di ritenere l'intero importo nel pagamento di assegni e relativi arretrati, anche se questi siano dovuti per altro beneficio, salva sempre ogni altra azione.

ART. 81. - Nel caso di sequestro del beneficio per ragioni di conservazione o tutela, il pagamento del supplemento di congrua continua ad effettuarsi all'investito.

ART. 82. - Gli assegni per congrua, supplementi di congrua, spese di culto, indennità di decime, o altro titolo, sono corrisposti dalle amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma:

a) dalla data della bolla di nomina, per le provviste ecclesiastiche posteriori all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810;

b) dalla data del civile riconoscimento per le provviste ecclesiastiche munite di R. Placet o di R. Exequatur anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa;

c) dal 7 giugno 1929, per le provviste ecclesiastiche anteriori, ma non munite di civile riconoscimento all'entrata in vigore della legge di cui sopra.

ART. 83. - E' abrogato l'art. 4 del R. decreto 8 luglio 1880, n. 559, e si applicano anche ai giudizi sostenuti dalla Avvocatura dello Stato nell'interesse delle amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma le disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1923, n. 1303.

ART. 84. - Per gli enti che anteriormente al 1° luglio 1929 erano soggetti alla quota di concorso, abolita a norma dell'art. 26 della legge 27 maggio 1929, n. 848, può procedersi all'accertamento della rendita imponibile anche mediante accordo da concludersi con le modalità di cui all'articolo 65 in quanto applicabili.

ART. 85. - I notai, i conservatori degli archivi notarili, i direttori degli archivi provinciali o di Stato, ed in genere tutti coloro che sono investiti di pubblico ufficio, hanno l'obbligo di ottemperare alle richieste dell'amministrazione del Fondo per il culto e di rilasciare gratuitamente i certificati, gli estratti e le copie che venissero domandati agli effetti dell'applicazione della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.

I certificati, gli estratti e le copie richieste dall'amministrazione del Fondo per il culto, o da presentarsi direttamente dagli interessati, agli effetti suindicati, saranno redatti in carta libera.

CAPO XI.

Disposizioni relative agli assegni già liquidati.

ART. 86. - Alle liquidazioni per supplemento di congrua definitive, e a quelle non definitive per le quali sia già intervenuto al 30 gennaio 1926 il decreto di approvazione registrato dalla Corte dei conti, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 87. - L'imposta sui redditi agrari può essere ammessa fra le passività subordinatamente alla revisione della corrispondente rendita già computata fra le attività della liquidazione.

ART. 88. - A decorrere del 1° luglio 1925, l'importo dell'onere per i vice parroci, cappellani o coadiutori resta determinato a norma dell'art. 17;

a) nella somma anteriormente ammessa fra le spese con la liquidazione del supplemento di congrua, aumentata di due terzi, se detto onere sia ad esclusivo carico del titolare;

b) in una somma da ammettersi fra le spese, agli effetti del supplemento di congrua, corrispondente ai due terzi del reddito netto e degli assegni goduti dal vice parroco, cappellano, o coadiutore, se questi abbia beneficio proprio, o sia a carico di altri enti, o di privati;

c) nella somma già ammessa fra le spese con la liquidazione del supplemento di congrua, aumentata dei due terzi del complessivo ammontare della spesa stessa e del reddito e assegni predetti, quando il vice parroco, cappellano, o coadiutore sia solo in parte a carico del titolare, perchè provvisto di beneficio proprio, o perchè anche a carico di altri enti, o di privati.

In applicazione delle norme suddette, il limite di congrua può essere ecceduto a' termini dell'articolo 75, se l'investito lo richieda, subordina-

tamente però ai risultati della revisione del reddito beneficiario, ai sensi dell'articolo 78.

ART. 89. - La spesa già ammessa per fitto della casa canonica può essere elevata alla misura indicata nel precedente art. 19 in occasione del cambiamento del titolare e con decorrenza da quella data, o nei casi di revisione parziale o totale della liquidazione, e con decorrenza dal 30 gennaio 1926.

ART. 90. - Restano fermi in confronto soltanto degli attuali investiti nell'ammontare già liquidato, salva l'applicazione dell'articolo 76, gli assegni dipendenti da liquidazioni divenute definitive, anche se eccedenti la somma rispettivamente stabilita come limite della congrua per causa diversa dall'ammissione della spesa per il coadiutore.

La relativa eccedenza sarà tuttavia ascrivita in caso di eventuali aumenti dell'assegno supplementare.

ART. 91. - L'eliminazione del passivo della tassa di mano-morta in conseguenza dell'esenzione disposta dagli articoli 6 e 40 del testo unico approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, e della quota di concorso, non più dovuta dal 1° luglio 1929, viene effettuata in occasione di nuova intestazione degli assegni, e nel caso di revisione parziale o totale della liquidazione.

ART. 92. - Se l'investito di un beneficio provvisto di supplemento di congrua abbia perduto il diritto di riscuotere le decime sacramentali, e queste non siano state integralmente sostituite dagli assegni di cui all'art. 60, gli viene concesso un corrispondente aumento dell'assegno supplementare.

ART. 93. - Le liquidazioni per spese di culto per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già intervenuto il decreto di approvazione registrato dalla corte dei conti, potranno essere modificate al verificarsi delle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 25.

Agli investiti di chiese palatine non cattedrali viene conservato, a titolo *ad personam*, l'assegno supplementare di congrua già liquidato alla entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810, fino a che non venga assegnata alla chiesa la dotazione di cui all'art. 29, lettera g) del Concordato 11 febbraio 1929 con la Santa Sede.

ART. 95. - Fermo restando il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza, di cui al 2° comma dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, ed all'art. 78 del regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, le disposizioni della presente legge non si applicano agli investiti dei territori annessi al Regno nominati con bolla anteriore all'entrata in vigore della legge suddetta.

ART. 96. - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto
f.to: ROCCO

Contributo sindacale sulla proprietà edilizia

Si avvertono i RR. Parroci della città di Torino che nell'importo dell'imposta fabbricati per la casa canonica, è compreso anche il contributo sindacale sulla proprietà edilizia. Ma, poichè le case canoniche sono in usufrutto, i Parroci non debbono pagare il contributo che grava sulla proprietà.

Per verificare l'esistenza e l'ammontare del contributo basta multipli-

care il reddito imponibile per l'aliquota dell'imposta fabbricati (26,040989) e poi per l'aliquota del contributo sindacale (0,30195): Es.

sulla cartella esattoriale n. 116158 intestata alla parrocchia... per la imposta fabbricati, all'art. di ruolo..., è segnato un reddito imponibile di L. 1333,55 con un carico annuo di imposta di L. 351,29.

Questo totale comprende l'imposta fabbricati ed il contributo sindacale, come si può provare moltiplicando il reddito imponibile per l'aliquota imposta fabbricati, cioè: $1333,55 \times 26,040989 = L. 311,03$.

Moltiplicando poi il reddito imponibile per l'aliquota del contributo sindacale, si ha: $1333,55 \times 0,30195 = L. 40,26$; dal che risulta: imposta fabbricati L. 311,03 + contributo sindacale L. 40,25 = carico totale annuo L. 351,29.

Per ottenere la cancellazione dal ruolo dei contribuenti, basta che ogni interessato rivolga istanza in carta libera all'Ecc.mo Sig. Prefetto della Provincia di Torino, press'a poco in questi termini: « *Dalla cartella dell'Esattore n.... risulta a carico della parrocchia... ed all'articolo di ruolo... per l'imposta fabbricati l'importo di L.... Siccome detto importo comprende anche il contributo sindacale sulla proprietà edilizia, dal quale sono esenti le case canoniche in usufrutto, il sottoscritto domanda all'E. V. Ill.ma che sia provveduto alla cancellazione dal ruolo del contributo sindacale e che gli vengano rimborsate le rate indebitamente pagate, come risulta dalle ricevute n... in data... e n... in data... ecc.* ».

Per maggiori schiarimenti rivolgersi al Teologo Mario Lenci.

Tagli di piante di proprietà degli enti ecclesiastici

Torino, 24 aprile 1931-IX.

I boschi di proprietà degli enti morali (compresi gli enti ecclesiastici) soggetti o non a vincolo forestale — debbono essere utilizzati in conformità di un apposito piano economico (art. 130 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3267).

Fino a che tale piano economico non sia approvato le utilizzazioni boschive debbono essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato Forestale, cui è ora succeduta la Milizia Forestale (art. 140 R. D. 16 maggio 1926, n. 1126).

Prego quindi le Rev.me Curie di portare il Clero dipendente a conoscenza di tali norme, avvertendolo che d'ora innanzi ogni qualvolta intendono procedere a tagli di piante nelle proprietà degli enti occorre che alla relativa domanda di autorizzazione sia unito, oltre i consueti documenti, anche il nulla osta del Comando distrettuale della Milizia Forestale, cui dovrà comunicarsi la perizia redatta per l'occasione.

In proposito le Rev.me Curie potranno consigliare il clero di valersi possibilmente dell'opera dei tecnici (periti forestali) liberi professionisti o d'incaricare lo stesso Comando della Milizia Forestale della relazione della relativa perizia, per evitare che le perizie eventualmente redatte da persone non competenti siano rettifiche od anche annullate dall'Autorità con maggiore dispendio degli interessati.

D'ordine del Procuratore Generale del Re
Il Direttore dell'Ufficio per gli Affari di Culto

Diario di S. E. Mons. Arcivescovo

SABATO 11 Aprile — S. E. l'Arcivescovo visita la Villa Lascaris di Pianezza, villeggiatura estiva degli Arcivescovi di Torino. Prima di ripartire fa una breve visita al Vicario Mons. Oliva.

Riunione del Comitato per l'Ostensione della SS. Sindone.

DOMENICA 12 Aprile — Messa a S. Mauro per la Pasqua degli Uomini.

Cresime a Gesù Adolescente. Dopo la funzione S. E. passa nel magnifico teatrino dei Salesiani, dove i Presidenti dei gruppi dell'Azione Cattolica locale porgono gli omaggi a nome di tutti i numerosi Soci.

S. E. interviene al raduno di plaga dell'A. C. a Trofarello e vi predica l'ora di adorazione.

LUNEDÌ 13 Aprile — Messa a S. Francesco da Paola.

Udienza dei Vicari Foranei.

Adunanza Opera Missionari di S. Massimo nella Chiesa di San Francesco d'Assisi.

MARTEDÌ 14 Aprile — S. E. visita l'Eremo di Lanzo.

MERCOLEDÌ 15 Aprile — S. E. benedice le nozze del Sig. Donna Giovanni con la Sig.na Ernesta Quaglino e celebra la Messa per gli Sposi.

Riceve la visita d'omaggio di S. E. Mons. Quirico Travaini, Vescovo di Fossano-Cuneo.

GIOVEDÌ 16 Aprile — Cresime a N. S. della Speranza.

Cresime a Sassi.

Udienza ai Parroci delle Vicarie di Lanzo, Ceres, Chialamberto.

Visita di Monsignor Castrale.

VENERDÌ 17 Aprile — S. E. l'Arcivescovo celebra la Messa alla Casa Ducale di Genova in suffragio dell'anima di S. A. R. il Principe Tomaso, Duca di Genova.

SABATO 18 Aprile — Consacrazione dell'Altare, Prime Comunioni e Cresime all'Istituto Sant'Anna di Via Massena.

Adunanza dell'Amministrazione dell'Orfanotrofio di S. Vincenzo di Virle.

DOMENICA 19 Aprile — Prime Comunioni e Cresime all'Istituto Sociale.

S. E. l'Arcivescovo prende parte ai solenni funerali di S. A. R. il Principe Tomaso, Duca di Genova: imparte l'Assoluzione alla Salma dalla gradinata della Gran Madre di Dio e poi si reca a Superga dove assiste alla Santa Messa. Discende nelle Grotte e benedice il loculo che dovrà accogliere l'augusta Salma.

Alle ore 21 adunanza generale dei Confratelli delle Conferenze di San Vincenzo de' Paoli in Arcivescovado.

LUNEDÌ 20 Aprile — Benedizione della nuova Cappella dell'U.F.C. in Corso Oporto. Messa.

S. E. riceve la visita d'omaggio di Mons. Umberto Rossi, Vescovo di Sassa.

Alle ore 11,45 S. A. R. il Principe di Udine fa visita a S. E. l'Arcivescovo.

Nel pomeriggio Mons. Arcivescovo presiede all'adunanza dell'Amministrazione dell'Orfanotrofio di Via delle Orfane.

Udienza ai Capi gruppo delle Donne Cattoliche.

MARTEDÌ 21 Aprile — Messa e Cresime alle Carceri. S. E., ricevuto ed

ossequiato dal Direttore e dall'Amministrazione delle carceri, si porta nella Cappella, Sezione Uomini, dove celebra la Messa e distribuisce la Comunione Pasquale ai Detenuti; rivolge loro parole paterne e ad alcuni amministra la Cresima. Finita questa funzione, va nel Reparto femminile per amministrare la S. Cresima, e spiega una pagina di Vangelo alle Detenute che L'ascoltano con commozione.

Nel pomeriggio riceve una rappresentanza degli Studenti medi della Città.

MERCOLEDÌ 22 Aprile — Messa e Cresima dalle Suore Missionarie del Sacro Cuore.

Nel pomeriggio S. E. si reca in Cattedrale per presiedere ai preparativi dell'Ostensione della Sindone.

GIOVEDÌ 23 Aprile — Messa e cresime alla Parrocchia di S. Dalmazzo. Alle ore 15 riceve il Signor Podestà di Torino,

VENERDÌ 24 Aprile — Alle ore 7,30 S. E. si reca ad Andezenno dove celebra la Messa ed Amministra la Cresima.

Alle ore 10,30 assiste Pontificalmente alla Messa solenne nella Parrocchia di S. Giorgio a Chieri, dopo la quale fa una breve visita ai Seminaristi.

Alle ore 16, presso la Cucina Malati Poveri, Mons. Arcivescovo distribuisce il Pacco Pasquale a più di 700 Poveri della Città.

SABATO 25 Aprile — Messa e Cresima dai Padri Rosminiani.

Alle ore 10,30 Cresime all'Istituto del Divin Cuore.

Alle ore 15,40 S. E. parte per Milano, per la Consacrazione del Suo Successore alla sede di Sassari, il Rev.mo P. Mazzotti, dei Minori Franchi.

DOMENICA 26 Aprile — Alle ore 10 Consacrazione di Mons. Mazzotti, Arcivescovo di Sassari nella Chiesa del Convento di S. Angelo, a Milano.

Di ritorno a Torino nel pomeriggio Benedizione Pontificale dai Salesiani di Valdocco.

LUNEDÌ 27 Aprile — Alle ore 10 S. E. riceve una rappresentanza di tutte le Scuole Professionali della Città, accompagnati dai rispettivi Direttori e dal Corpo insegnante.

Udienza del gruppo Valsesiano di Torino.

Mons. Arcivescovo riceve le Dame Patronesse della Protezione della Giovane.

Udienza all'illustre Prof. Vignon della Sorbona.

Nel pomeriggio S. E. si reca in Duomo per assistere ai lavori di preparazione per l'Ostensione della Sindone, poi va a vedere il nuovo altare che per l'occasione dovrà rivestire completamente l'altare maggiore della Cattedrale.

Udienza delle Dame Patronesse dei Fucini.

Alle ore 17,30 la Presidenza del Milite Italico porge a S. E. gli omaggi di tutta l'associazione.

MARTEDÌ 28 Aprile — Alle ore 8 Messa e Comunioni Pasquali alle Scuole di Anormali (Raineri).

Nel pomeriggio riceve il Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale « Maria Vittoria ».

MERCOLEDÌ 29 Aprile — Messa e Cresime all'Istituto Figlie dei Militari, Villa della Regina.

Alle ore 15,30 S. E. l'Arcivescovo è ricevuto in udienza da S. A. R. il Principe di Piemonte.

Assiste al resoconto annuale che l'associazione Dame di Carità tiene nella Chiesa dei Mercanti ed impartisce alla fine la Benedizione Pontificale.

GIOVEDÌ 30 Aprile — Ore 8 Messa e Cresime all'Istituto del Suffragio.

Ore 10 Cresime alla Parrocchia di S. Gioachino.

Ore 15 Cresime e Benedizione Pontificale dalle Suore Ausiliatrici del Purgatorio.

Ore 16 Predica e Benedizione alla Piccola Casa.

Alle ore 17 S. E. prende parte alla Conferenza di S. E. De Vecchi sul Re Carlo Alberto a Palazzo Madama.

VENERDÌ 1° Maggio — Messa all'Istituto internazionale della Crocetta.

Per la chiusura degli Esercizi Spirituali predicati dal P. Borgonovo degli Oblati di Rho, l'Arciv. va a dare i ricordi ai Convittori della Consolata.

Alle ore 17,30 visita in Cattedrale ai lavori di preparazione per la Ostensione della Sindone.

SABATO 2 Maggio — S. E. celebra la Messa dalle Suore Francescane Angeline a fa la funzione delle Vestizioni e delle Professioni.

Nel pomeriggio Predica e Benedizione Pontificale alla chiesa del Buon Consiglio.

DOMENICA 3 Maggio — Nel mattino visita di S. E. Mons. Piovela, Arcivescovo di Cagliari.

Alle ore 16 solenne ed indimenticabile funzione dell'Ostensione della insigne Reliquia della SS. Sindone. Presenti 15 Reali Principi, fra cui S. A. R. il Principe Ereditario in rappresentanza di S. M. il Re, e 21 fra Arcivescovi e Vescovi, S. E. Mons. Arcivescovo svolge il S. Lenzuolo nella austera e mistica penombra della cappella del Guarini; dinanzi alla Santa Reliquia piegano il ginocchio i RR. Principi e La baciono. Finita la funzione nella Real Cappella, si forma il Cortec dei Vescovi in mitra preziosa e dei Principi con torcia in mano, e la S. Sindone viene portata dal Clero Palatino in Cattedrale, ed esposta sull'Altare appositamente preparato. S. E. sale il pulpito e recita una commovente omelia, invocando sui Principi e sulle Autorità tutte, sui fedeli e sulle loro famiglie e sulla società le più elette benedizioni divine. La funzione si chiude con canto solenne del « Te Deum ».

Alle ore 21 S. E. assiste in Duomo alla fotografia della SS. Sindone, presa dal Cav. Enrie.

LUNEDÌ 4 Maggio — Alle ore 10, solennissimo Pontificale di Mons. Arcivescovo, assistito da 23 Vescovi.

Alle ore 17 S. E. si reca in Ducmo per fare adorazione alla S. Sindone.

Alle ore 19,30 udienza del Cav. Enrie, che presenta le riuscitissime fotografie della S. Sindone.

MARTEDÌ 5 Maggio — Visita di congedo di S. E. Mons. Piovela, Arcivescovo di Cagliari.

Visita a S. A. R. il Principe di Piemonte.

Nel pomeriggio adorazione alla S. Sindone.

Alle ore 17 riceve la visita di S. E. Mons. Scapardini, Arcivescovo-Vescovo di Vigevano.

Udienza del Prof. Vignon.

Alle ore 21 riceve il Cav. Enrie.

Alle ore 22 adorazione alla S. Sindone.

MERCOLEDÌ 6 Maggio — S. E. celebra la Messa in Ducmo, circondato dai Suoi Compagni di corso.

Udienza delle Rappresentanze della G. F. C. I.

Nel pomeriggio adorazione alla S. Sindone.

Alle ore 16,45 S. E. si reca nel Seminario Teologico e rivolge la Sua

parola ai Seminaristi di Giaveno, venuti a Torino in pellegrinaggio alla Santa Sindone.

Udienza del Consiglio d'Amministrazione della Cassa di Risparmio.

GIOVEDÌ 7 Maggio — Messa alla Consolata per le educande del Monastero S. Margherita di Vercelli.

S. E. riceve il Prof. Vignon.

Alle ore 11 presenza allo scoprimento della lapide al Teol. Borel, in Valdocco.

Alle ore 12 riceve un pellegrinaggio genovese.

Visita d'omaggio di S. E. Mons. Mimmi, Vescovo di Crema.

Alle ore 16, nel Palazzo Madama, alla presenza delle LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Piemonte s'inaugura la Mostra storica retrospettiva della Sindone.

Alle ore 21,30 adorazione alla Sindone.

VENERDÌ 8 Maggio — Messa a Santa Barbara.

Udienza del Pellegrinaggio di Quinto Genovese.

Alle ore 11 Mons. Arcivescovo si reca a far visita a Mons. Giuganino.

Alle ore 11,30 S. E. si reca dai Giuseppini adunati in Capitolo per l'elezione del Generale, e subito dopo va alla chiesa di S. Barbara dove fa la Supplica alla Madonna di Pompei e dà la Benedizione Pontificale.

Nel pomeriggio va a Valperga Can., dalle Ancelle del Sacro Cuore.

SABATO 9 Maggio — All'ore 8 nella Cattedrale assiste alla Messa di S. Em. il Card. Schuster, venuto in pellegrinaggio da Milano con 40 Diaconi e coi Cavalieri del Santo Sepolcro per venerare la Sindone. Dopo la Messa S. E. accompagna il Cardinale nel Seminario teologico.

Udienza di una rappresentanza dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Genova, e delle Dame del Santo Sepolcro di Milano.

S. E. riceve il Collegio di Borgomanero.

Nel pomeriggio, alle ore 15,30 S. E. benedice a Chieri l'acqua potabile inaugurata da S. E. il Prefetto.

Alle ore 17 benedice i nuovi Padiglioni per negozi in piazza S. Carlo.

Alle ore 18 S. E. l'Arcivescovo, in una sala del Municipio, consegna al Podestà di Torino le insegne di Commendatore di Gran Placca del S. M. O. G. del Santo Sepolcro.

S. E. Mons. Re, Vescovo di Alba, fa visita d'omaggio all'Arcivescovo.

Alle ore 22 Ora di Adorazione in Duomo per giovani e uomini, predicata dall'Arcivescovo.

DOMENICA 10 Maggio — S. E. celebra la Messa a S. Filippo per il numeroso pellegrinaggio della G.F.C.I. convenuta a Torino da tutta Italia per la S. Sindone.

Alle ore 11 visita alla SS. Sindone.

Nel pomeriggio riceve i Seminaristi di Alba.

Alle ore 14,30 Mons. Arcivescovo onora della Sua presenza la riunione delle Giovani Cattoliche nel teatrino dei Salesiani di Valdocco e rivolge loro la Sua parola chiara e paterna.

Alle ore 16,30: Benedizione alla Chiesa del Sudario.

Convegno dei Sacerdoti discepoli del S. C. d. G.

Giovedì 18 giugno in occasione del 36° Pellegrinaggio al Santuario del S. Cuore di Gesù in via Villa Regina 23 della Soc. dei Sacerdoti Discepoli S. C. si terrà la commemorazione del Concilio di Efeso alla presenza di S. Ecc. Mons. Maurilio Fossati, Arciv. di Torino letta dal Rev. Can. Prof. A. Vaudagnotti alle ore 9. Tutti i Sacerdoti sono invitati.

BIBLIOGRAFIA

FANFANI (P. Ludovicus, O. P.) - *De Rosario B. M. Virginis: Historia - Legislatio - Exercitia*. - Manuale practicum Directoribus Confraternitatum ipsisque SS. Rosarii sodalibus maxime utile et accommodatum. - In 8, 1930, pp. XII-216 - Casa Editrice Marietti, Torino L. --.

Poche divozioni fiorirono così bene ed ebbero una diffusione così estesa quale quella del S. Rosario, e quantunque molti libri abbiano trattato di questa eccellente divozione, tuttavia ne mancava ancora uno che contenesse in modo chiaro e succinto ma tuttavia completo, tutto ciò che ha riguardo alla sua evoluzione storica, alla sua legislazione ed al suo esercizio.

L'Autore, dopo un riassunto della storia del SS. Rosario fin dalle sue origini, espone il modo di recitarlo, tratta della Confraternita nata al calore di questa divozione, delle varie pratiche ad essa annesse, delle numerose indulgenze accordate per la sua recita e delle varie benedizioni.

La vasta materia è discussa e studiata con caldezza di dottrina e competenza indiscussa. L'opera risulta così un ottimo manuale, indispensabile ai Direttori ed ai Sodalizi delle Confraternite del Rosario, e consigliabile a chi desidera avere una visione complessiva dell'importante argomento.

UCCELLO (P. Sebastianus, C. SS. S.) - *Epitome morale-asceticum de Sacramenti Poenitentiae ministerio*. In 8, 1930, pag. VIII-514 - Casa Ed. Marietti, Torino L. 15.

Totum fere opus auctor fundare voluit super auctoritatem et verba eorum, qui ob

sanctitatem vitae, doctrinae vigorem, et sacri ministerii experientiam, de hac theologia pastoralis, elapsis saeculis, vel his temporibus, optime meriti sunt.

Auctor autem dum quae illi docuerunt ad finem intentum coordinat, id novi adiicit quod Codex Iuris Canonici recentioresque auctores praebent. Cum haec Theologiae Pastoralis pars quaedam sit, ait ipse, haud dubium quin valde utilis esse possit. De hac sacra disciplina Pius XI, feliciter regnans, in Epistola Apost. Em.mo Card. Bisleti die 1 Augusti 1922 data, haec inter alia habet: « Multa enim in populi christiani mores rerum cursus induxit, patrum nostrorum temporibus: quae pervenisse hodie sacerdotem oportet, ut nova novis remedia malis in Iesu Christi virtute reperiatur, et salutarem Religionis vim in omnes venas afferat humanae societatis ».

Curavit, insuper, auctor quaedam addere Codices Civiles respicientia, quibus Europae atque Americae latina gens utitur cum de iustitia et iure agitur; recentiorum Confessariorum, qui sanctitatem consecuti sunt, v. g. B. Cafasso, nuper altarium honore aucti, monita exponere; S. Francisci Salesii doctrinam passim et frequenter, qua par est, sequi; quasdam recentiores sacrorum canonum interpretationes vel declarationes afferre, ne quid utile, quoad fieri posset, deesset.

Opus, igitur, valde commendandum omnibus et singulis sacerdotibus tam pro seipsis quam pro animabus sibi concreditis.

Tutti questi libri si trovano presso la Libreria Cattolica Arcivescovile.

MEDAGLIONI AGIOGRAFICI

Sono raccolte di brevi vite di Santi nelle quali sono illustrati in modo succinto ma degno i grandi eroi del Cristianesimo.

L'edizione è veramente bella ed elegante in modo che i volumi sono molto adatti per regali, considerato il loro prezzo molto mite.

Sono stampate sette serie o volumi di circa 200 pagine caduno; prezzo per ogni serie o volume L. 3.—

Per quantitativi; prezzi a convenirsi.

La nuova 8ª Serie

E' uscita ora la nuova 8ª Serie dei Medaglioni la quale contiene la vita di Alipio, S. Giov. Batt. Maria Vianney, S. Rocco, I Santi Innocenti.

Il libro si presta molto bene per offrire a titolo di premio, di regalo, di ricordo.

Rivolgersi alla Libreria Cattolica Arcivescovile, Corso Oporto 11 bis Torino.